

**Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale**

**Presentazione di osservazioni INTEGRATIVE relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

*(Barrare la casella di interesse)*

Il Sottoscritto Lucio Fatica in qualità di Delegato del WWF Italia per la Regione Molise, in collaborazione con Filomena Ricci, in qualità di Delegato del WWF Italia per la Regione Abruzzo

**PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** INTEGRATIVE al

- Piano/Programma, sotto indicato  
 Progetto, sotto indicato

*(Barrare la casella di interesse)*

ID: 9903 "PIZZONE II" - Impianto di generazione e pompaggio  
procedura di VIA

Si allega Delibera G.R. Regione Molise n. 187 del 22/06/2022

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Aspetti di carattere generale (*es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali*)  
 Aspetti programmatici (*coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale*)  
 Aspetti progettuali (*proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali*)  
 Aspetti ambientali (*relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali*)  
 Altro CARENZE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA CHE IMPONGONO LA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Atmosfera  
 Ambiente idrico  
 Suolo e sottosuolo  
 Rumore, vibrazioni, radiazioni  
 Biodiversità (*vegetazione, flora, fauna, ecosistemi*)  
 Salute pubblica  
 Beni culturali e paesaggio  
 Monitoraggio ambientale  
 Altro \_\_\_\_\_

**TESTO DELL' OSSERVAZIONE**

*La presente osservazione integra e approfondisce l'osservazione già inviata dal sottoscritto come Delegato del WWF per il Molise in data 6 settembre 2023.*

## **La documentazione prodotta non ha i contenuti minimi previsti dalla legge per l'esecuzione della V.I.A. e della V.I.N.C.A.**

Secondo la definizione contenuta nell'art. 4 del D.Lgs 152/2006, *la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa **individua, descrive e valuta, in modo appropriato**, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti all'art. 5, comma 1, lettera c).*

A sua volta l'art. 5, comma 1, lett. c) definisce gli impatti ambientali come *gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo.*

## **CENTRALE IDROELETTRICA**

Ebbene, nella documentazione prodotta da Enel Produzione Spa si rinviene solo la descrizione delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idriche, idrogeologiche, naturalistiche dell'area interessata dal progetto e una descrizione da letteratura dei possibili impatti, rinviando all'elaborazione del progetto esecutivo (e quindi dopo la VIA) se non addirittura alla fase di realizzazione del progetto l'esecuzione di indagini specifiche volte a individuare gli effettivi e specifici impatti, in taluni casi addirittura ad accertarsi della presenza di un particolare elemento naturalistico (es. l'orso).

Nel documento SIA-Q. Stima impatti conclusioni (doc. GREE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.158), pag. 6, si legge:

*"La presente valutazione è da intendersi come preliminare e indicativa, ed è finalizzata a configurare una ipotesi ragionevole di tempistica e modalità di realizzazione dell'opera e a consentire l'identificazione e la stima **PRELIMINARE** dei potenziali e principali impatti attesi, che potrà quindi essere approfondita in una successiva fase di progetto".*

Questa precisazione è contenuta in tutti i documenti prodotti.

Si riportano di seguito le principali affermazioni contenute nei documenti:

### **IMPATTO SULL'AMBIENTE IDRICO E IDROGEOLOGICO**

**AMBIENTE IDRICO:**

**SIA-Q. STIMA IMPATTI CONCLUSIONI**

**Ambiente idrico - pagg. 12-13:**

- *andranno valutate compiutamente, tramite indagini puntuali e specifiche, le effettive interazioni fra il progetto e i corpi idrici sotterranei durante le fasi di realizzazione delle opere in progetto*
- *una intercettazione effettiva di falde negli ammassi rocciosi in sottosuolo potrebbe rappresentare un elemento di rischio per gli addetti ai lavori e per l'ambiente. Per evitare ridurre gli impatti saranno adottate le seguenti misure:*
  - *idonea progettazione e adozione di accorgimenti tecnici atti ad evitare e/gestire eventuali interferenze con falde in pressione;*
  - *idonea progettazione e adozione di accorgimenti tecnici e opportune opere di mitigazione atti ad evitare un drenaggio e conseguente impoverimento di eventuali falde interferenti con le attività in progetto;*
  - *fatto salvo che non sarà previsto l'impiego di sostanze inquinanti durante le operazioni di scavo (dai carotaggi fino alla realizzazione delle gallerie, vie d'acque caverna per il collocamento del corpo della Centrale sarà privilegiato l'uso di fanghi bentonitici), saranno adottate tutte le cautele del caso*

*per evitare qualsiasi tipo di modificazione delle caratteristiche chimico-fisiche naturali delle acque superficiali e sotterranee eventualmente intercettate;*

Siffatte conclusioni rendono evidente che, allo stato dei documenti prodotti, la stessa società non è in grado di escludere impatti significativi sull'ambiente idrico e idrogeologico; e d'altronde non si può posticipare tale valutazione se non contraddicendo la natura della procedura di VIA.

Si riportano di seguito le principali affermazioni contenute nei documenti prodotti dai quali si desume la necessità che, in relazione all'ambiente idrico e idrogeologico, gli studi e le valutazioni siano eseguiti prima della VIA e non già nella fase successiva.

#### SINTESI NON TECNICA

pag. 27-28 - Autorità di Bacino distrettuale Appennino Centrale

*"Alcuni tratti delle opere interrato (galleria principale per la derivazione delle acque e gallerie di servizio) interferiscono con aree classificate pericolose; in particolare, per l'AdB Centrale si tratta di aree P2 ...In una successiva fase di progetto sarà verificata la conformità del progetto al piano qui analizzato e saranno prodotti gli studi richiesti dalla normativa di settore"*

pag. 29-31 - Autorità di Bacino distrettuale Appennino Meridionale

*"L'opera lineare sotterranea (galleria principale di derivazione acque) intercetta anche in questo caso in piante diverse aree classificate a massimo grado di pericolosità (P4) dal PAI competente. ...Bisogna valutare una possibile interazione tridimensionale tra il tracciato dell'opera ed eventuale superficie di distacco...*

*Per le opere in sotterraneo valgono le stesse considerazioni fatte sopra (per l'AdB Appennino centrale) Per quanto riguarda la porzione fuori terra alcuni lavori e relative opere (aree di cantiere n. 3-4 e strada di nuova realizzazione per l'accesso al portale delle gallerie di servizio del versante ovest dell'area di progetto) si collocano in superficie, fuori terra, in corrispondenza di aree classificate P4 dal PAI competente; in ragione di tali interferenze, dovranno essere predisposti adeguati studi di compatibilità idrogeologica...*

pag. 32: *Per l'area di cantiere 5, è possibile osservare come ci sia una sovrapposizione, seppur marginale, con zone classificate P4; anche in questo caso dovrà essere predisposto uno studio di compatibilità idrogeologica secondo quanto indicato dalle Norme Tecniche di Attuazione del PAI sovraordinato.*

- pag. 12: IMPATTO IDRICO (riprende quanto riportato a pag. 72 della sintesi non tecnica):  
Bacino idrografico

pag. 35: Piano di Tutela delle Acque (PTA) Abruzzo

*"L'immagine successiva (figura 3-24) evidenzia una potenziale **interferenza** tra alcune aree interrato in progetto **con corpi idrici sotterranei ritenuti "significativi"**. Per tale ragione in una successiva fase di progetto sarà verificata la reale interferenza in funzione della profondità dell'opera e delle acque in sottosuolo (...)*

pag. 35-36: *"Dall'esame delle immagini seguenti (figure 3-25 e 3-26) risulta che una parte delle opere da realizzare in territorio abruzzese rientrano in zona classificata con acque appartenenti ad un Bacino drenante in Area Sensibile caratterizzato da un **grado di vulnerabilità compreso tra "Elevato" e "Medio-Alto"**. Le interferenze ... andranno compiutamente verificate con la situazione reale, considerando la profondità delle falde e delle opere in progetto."*

Il rinvio a successive indagini è finalizzato alla seguente DISTORTA conclusione:

pag. 36 *"Considerando quanto esposto nel presente paragrafo relativo al PTA in territorio abruzzese, appare ragionevole affermare che il progetto non si presenti come un elemento sfavorevole nei confronti dei vincoli i quali, specularmente, non appaiono particolarmente ostativi. Valutazioni definitive potranno essere fatte esclusivamente sulla scorta di indagini in situ che tratteggino chiaramente i rapporti tra gli elementi idrografici sotterranei e le opere in progetto."*

pag. 36 e ss.: Piano Tutela delle Acque (PTA) Molise

pag. 37: *il progetto sembra interferire marginalmente (anche qui in pianta, andrà valutata poi l'effettiva interazione tridimensionale) con il corpo idrico sotterraneo appartenente ai Monti della Meta.*

NULLA È RIFERITO RIGUARDO AL BACINO IDRICO SOTERRANEO CHE ALIMENTA IL FIUME VOLTURNO.

E tuttavia viene riprodotta la stessa conclusione riportata per il PTA Abruzzo.

## SIA-Q. AMBIENTALE

pag. 35 Ambiente idrico - descrizione dell'area di studio e del sistema idrologico idraulico

*"L'area di progetto si trova a cavallo tra i bacini dei Fiumi Sangro e Volturno"*

*"L'area di studio comprende i bacini idrologici contribuenti agli impianti di produzione di Montagna Spaccata e Castel San Vincenzo : il bacino di Rio Torto (affluente del Fiume Sangro), chiuso alla diga di Montagna Soaccata (9,8 kmq) bacino di Rio Salzera (all'interno del bacino del Fiume Volturno), chiuso alla diga di Castel San Vincenzo (2,9 Kmq); bacini del Rio Coolllealto e Rio Vignalunga (all'interno del bacino del Fiume Volturno), intercettati dal sistema di trasferimento a valle della Centrale di Pizzone (31,6 Kmq)"*

pag. 43: *A valle di Castel San Vincenzo sono ubicate le sorgenti del Volturno; quindi, **nel tratto previsto allo stato attuale dell'opera esiste la possibilità di interagire con fonti di approvvigionamento idrico importanti**"*

## RELAZIONE TECNICA GENERALE

pag. 39: 4.4.3 Tratto di condotta tra Pizzone e l'invaso di Castel San Vincenzo

*"Dalla centrale sotterranea si prosegue ancora nella formazione di Monte Mattone, per poi rientrare nelle arenarie e nelle calcareniti. Lungo questo percorso è inserito il pozzo piezometrico di monte. E' da segnalare il passaggio della condotta di progetto lungo un'area importante dal punto di vista idrologico e idrogeologico. **L'asse della condotta interferisce con alvei torrentizi, di cui alcuni impostati lungo linee di faglia o frattura, quindi in materiali fratturati e con buona probabilità di riscontrare venute di acqua durante lo scavo. Il rischio di incontrare forti venute di acqua appare estremamente concreto nella porzione terminale della condotta, dove si attraversa un lineamento che, anche se indicato come probabile, coincide con evidenti elementi riconducibili ad un lineamento importante, quali una forra di dimensioni notevoli e l'andamento del torrente a valle della stessa forra, che appare coincidente con il prolungamento di questo lineamento tettonico. Di conseguenza la possibilità di incontrare un ammasso roccioso disarticolato e saturo appare probabile"***

pag. 41: Invaso di Castel San Vincenzo

4.5. Idrologia e idrogeologia

*"Secondo i dati bibliografici, nelle formazioni carbonatiche esiste una circolazione idrica (spesso discontinua) con direzioni di flusso che varia in base all'assetto tettonico piuttosto che a quello geomorfologico; inoltre, non si hanno dati sufficienti per conoscere correttamente i rapporti tra gli acquiferi dell'ammasso roccioso e i principali corsi d'acqua presenti. **Si sottolinea come a valle di Castel San Vincenzo sono ubicate le sorgenti del Volturno; quindi, nel tratto previsto allo stato attuale dell'opera esiste la possibilità di interagire con fonti di approvvigionamento idrico importanti...***

**LA VERIFICA DELLE POSSIBILI VENUTE DI ACQUA VERSO GLI SCAVI, IN QUESTI CASI IN PARTICOLARE, DEVE ESSERE EFFETTUATA PRELIMINARMENTE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA..."**

## FAGLIE ATTIVE

### RELAZIONE TECNICA GENERALE

pag. 56: *"Dalle ispezioni condotte, il grado di fratturazione dell'ammasso roccioso carbonatico è molto alto, in carta sono stati riportati solo i principali lineamenti (fratture/faglie), ma a piccola scala la distanza tra i piani di frattura è spesso submetrica.*

*Sono state proiettate le principali faglie riportate in cartografia, in sintesi quelle che hanno un'alta probabilità di avere al loro intorno fasce di roccia disarticolata, con **conseguenti possibili problematiche di stabilità dello scavo riportate "***

### RELAZIONE GEOTECNICA GENERALE

pag. 23: Opere in sotterraneo - Quadro di insieme

*"L'area che verrà attraversata possiede una storia geologica complessa, caratterizzata da fagliamenti e sovrascorrimenti, alcuni dei quali interferiscono con il tracciato di progetto. In particolare, ricostruendo un modello geologico tridimensionale, basato sui dati disponibili, si è osservata la potenziale interazione*

tra diversi lineamenti principali e superfici di faglia, confermata anche dalla sostanziale coincidenza di queste fasce di contatto con sezioni di rivestimento rinforzate durante lo scavo della condotta esistente. **Le fasce individuate richiederanno approfondimenti futuri, nell'ambito dello sviluppo della progettazione.** Morfologia e struttura concorrono a creare un quadro idrogeologico complesso, specie nel tratto tra Pizzone e il lago di Castel San Vincenzo. Infatti, oltre a attraversare ammassi rocciosi fratturati e importanti fagliazioni localizzate, il tracciato passa anche nell'impronta di corsi d'acqua, alcuni dei quali impostati lungo piani di frattura o faglia o lungo impluvi morfologici. **Il quadro illustrato e la conseguente potenziale circolazione d'acqua sotterranea vanno debitamente considerati nelle analisi delle opere in sotterraneo, nel tratto a valle del pozzo''.**

pag. 26 - tratto centrale

"In questo tratto lo scavo previsto, in base alla documentazione disponibile, passa attraverso la formazione di Monte Mattoni, al cui interno si troveranno le opere più significative, ossia la centrale, la condotta forzata e i due pozzi piezometrici di monte e di valle.

Come visibile dall'immagine **il grado di fratturazione dell'ammasso roccioso carbonatico è molto alto, in carta sono stati riportati soltanto i principali lineamenti (fratture/faglie), ma a piccola scala la distanza tra piani di frattura è spesso submetrica**

Al fine di avere una prima indicazione tra i rapporti tra questi piani di debolezza e lo scavo previsto, è stato realizzato un modello tridimensionale in cui sono stati plottati i piani di faglia e le opere. La pendenza delle faglie è indicativa... e non si esclude che la pendenza possa variare nell'ordine dei +/- 10-15°. Sono state proiettate le principali faglie riportate in cartografia, in sintesi quelle che hanno un'alta probabilità di avere al loro interno fasce di roccia disarticolata, con conseguenti possibili problematiche di stabilità dello scavo."

Non viene riportata la lettura delle immagini.

pagg. 41 e ss.: **Aree sottoposte a vincolo idrogeologico**

Il progetto (comprese le aree di cantiere in superficie in corrispondenza di superfici boscate) risulta interferente nella pressoché totalità con aree gravate da vincolo idrogeologico.

pag. 42 **Circa le opere sotterranee dovrà essere valutata una loro eventuale interazione con falde acquifere: è necessario comprendere le conseguenze che potrebbero sostanzialmente nei confronti di sorgenti e in generale manifestazioni superficiali, collegate certamente al deflusso superficiale.** Ciò potrà essere fatto approfondendo le caratteristiche di permeabilità degli ammassi rocciosi ovvero terrosi e focalizzando le analisi su potenziali modifiche che i lavori e le opere potrebbero causare alla condizione quo ante Per quanto riguarda le opere fuori terra e relativi cantieri, **sarà necessario effettuare studi per nulla osta nei quali si riporteranno compiutamente gli effetti che i lavori e le opere causeranno nel contesto primigenio** (tagli alberi, sbancamenti, scavi temporanei e permanenti.. intercettazione di elementi idrografici sotterranei o superficiali, modifiche del parametro "coefficiente deflusso" locale attraverso la modificazione della copertura vegetale. **Altre operazioni ed eventuali ricadute sul contesto idrogeologico potranno essere valutate nei dettagli di progetto in FASE ESECUTIVA.**

## DIGHE

RELAZIONE TECNICA GENERALE

pagg. 96 e ss. **Dighe invaso Montagna Spaccata**

Diga principale "L'approfondimento di analisi in fase di progettazione esecutiva dovrà essere esteso anche a tutte le spalle, sia verso sinistra che verso destra, per indagare sull'eventuale presenza di fratture e vie d'acqua preferenziali oltre che analizzare lo stato di salute dei trattamenti eseguiti con a realizzazione delle opere"

Diga 2 "La diga 2 in muratura a gravità con speroni si presenta in buone condizioni e le misure di monitoraggio non presentano elementi significativi di allarme, nell'ambito dell'attuale esercizio. **Nell'ambito di un cambio del regime di esercizio, le misure cliometriche richiedono un approfondimento,** specie per i dati rilevati nei conci 9-10-11 e 12. È possibile che l'anomalia registrata rispetto ai corpi adiacenti possa essere attribuita alla presenza della faglia, nonostante la bonifica del piano di posa, eseguita in sede di realizzazione. ...Potrebbero essere necessari locali lavori di **miglioramento della fondazione,** con trattamenti e/o locali diaframature presumibilmente corte. Si osserva che appena a valle della Diga 2 si trova un pendio abbastanza ripido, in parte su calcari e in parte, forse verso e oltre l'estremità meridionale della diga, su flysch. **Si ritiene importante, nell'ambito**

della progettazione esecutiva dei lavori di potenziamento dell'impianto, investigare le condizioni del pendio rispetto alla filtrazione. Anche in questo caso, se da un lato non sembrano esistere evidenze di criticità rispetto alla presente progettazione, potrebbe essere necessario eseguire lavori locali per il miglioramento della tenuta o più in generale del controllo delle filtrazioni.

**Diga 3:** "La Diga 3 in pietrame secco si presenta in buone condizioni e le misure di monitoraggio non presentano elementi significativi di allarme, nell'ambito dell'attuale esercizio. **Esistono tuttavia due elementi che meritano attenzione, ossia la deriva delle misure di collimazione, che a distanza di 60 anni dall'entrata in esercizio non sembrano diminuire e inoltre le misure delle perdite raccolte in sponda destra, che sono aumentate rispetto ai valori nella prima metà di vita dell'opera.** ... all'abbassarsi dei livelli di invaso, al di sotto della quota 1045 m s.l.m., potrebbero nascere significativi spostamenti verso valle. È pensabile che se si volesse utilizzare tutta la potenzialità del serbatoio fino a quote più basse, **sarebbe necessario presumibilmente intervenire sulla tenuta della fondazione**, approfondendo il taglione o adottando provvedimenti equivalenti. Un provvedimento di questo tipo recherebbe benefici anche rispetto alle filtrazioni, in quanto consentirebbe di allungare i percorsi di filtrazione verso i drenaggi e le uscite, limitando i gradienti e il potenziale pericolo che si instaurino fenomeni evolutivi sotto ai maggiori carichi applicati. Non va dimenticato che è stata osservata una significativa reattività delle perdite, rispetto ai repentini e veloci cambi di livello dell'invaso, cosa implicitamente inclusa nello schema di progetto proposto"

pag. 98 DIGA INVASO DI CASTEL SAN VINCENZO

"È stata notata una forte dipendenza delle misure dai livelli di invaso e dalle condizioni di esercizio, con risposta che si mantiene in genere lineare nelle condizioni che sono state applicate in quest'ultimo decennio. In ogni caso livelli superiori a 693-696 m. s.l.m. e inferiori a 683-684 m. s.l.m., in funzione del tipo e ubicazione della misura, tendono a far uscire la risposta dal campo della linearità..."

"Le nuove portate sono mediamente 20 volte più grandi delle attuali e quindi la variazione mediamente attesa in una giornata, nell'esercizio attuale richiederebbe 10-20 giorni. Le condizioni di rapido svasso applicate alla nuova configurazione sono dunque più gravose di quelle esistenti... **Le effettive condizioni di carico andranno modellate in modo più raffinato, nelle successive fasi della progettazione esecutiva, una volta stabilito in modo definitivo le sequenze operative degli invasi e ricorrendo ad analisi di filtrazione del transitorio per la determinazione delle effettive sovrappressioni che si possono generare....** (escluse deformazioni sismiche del contronucleo di monte, si afferma:) **Indipendentemente da questi risultati, rimane la raccomandazione di prevedere lavori di manutenzione straordinaria del paramento di monte dell'opera, nell'ambito dei lavori per il nuovo schema."**

CONCLUSIONI CIRCA L'UTILIZZABILITÀ DEGLI INVASI ESISTENTI NEL NUOVO SCHEMA (pag. 103): "Alla luce delle analisi svolte e dei risultati ottenuti, il comportamento delle opere appare compatibile con l'impiego delle stesse all'interno del nuovo schema di potenziamento dell'Impianto, pur con l'aggravio di sollecitazione legato all'applicazione di cicli di svasso e invaso molto ampi e molti più rapidi di quanto fino ad oggi sperimentato dalle opere.

**È necessario quindi prendere in considerazione con studi specifici gli effetti dei livelli di invaso massimi e minimi, e gli effetti della velocità di invaso e svasso. Solo a seguito degli studi specifici di cui sopra potrà essere verificata la eventuale necessità di eseguire alcuni lavori di manutenzione straordinaria, come ad esempio un aumento della tenuta delle spalle e della fondazione nell'invaso di Montagna Spaccata o il riordino della protezione del paramento della Diga di Castel San Vincenzo, che ad oggi potrebbero apparire opportuni. Un'integrazione più o meno estesa della rete di monitoraggio esistente potrà quindi essere prevista, nell'ambito e nei tempi compatibili con i nuovi lavori".**

## RELAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

pag. 5: "Per la redazione della Valutazione di incidenza ambientale è stata verificata la documentazione tecnica ed amministrativa disponibile (in bibliografia) ed eseguiti sopralluoghi volti a inquadrare puntualmente (SOLO) le previste attività di cantiere nel contesto.

**Indagini di campo volte a verificare puntualmente le effettive condizioni di naturalità presenti nelle aree interferite, saranno condotte nelle stagioni più idonee a supporto dello sviluppo del successivo progetto esecutivo."**

Al capitolo 8 dedicato alla FAUNA, si riporta la sola "INDAGINE ai fini della valutazione delle possibili interazioni sulle componenti faunistiche delle opere inerenti alla realizzazione dell'impianto idroelettrico".

Lo studio delle componenti faunistiche è stato svolto sia attraverso una elaborata ricerca bibliografica sia attraverso l'analisi degli habitat presenti.

Al paragrafo 9.1.1 (pagg 215 ess) ad esempio in riferimento ai PESCI si riporta che “Nelle successive fasi di sviluppo del progetto, saranno effettuate specifiche indagini ittiche nei bacini volte a verificare la presenza delle specie d'interesse.”

Per gli ANFIBI: “Pertanto, in sede di definizione del progetto tecnico sarà necessaria l'esecuzione di indagini di campo – nelle aree impegnate dai lavori e nei periodi stagionali più idonei–volte a verificare la presenza effettiva di nursery / individui nelle specie d'interesse conservazionistico precedentemente indicate e in particolare l'Ululone appenninico.”

Per MAMMIFERI (NON CHIROTTERI): “in fase di progetto esecutivo si attuino verifiche di campo da cui la elaborazione di specifici iter di lavoro indirizzati a minimizzare le interferenze con la specie.”

Per MAMMIFERI (CHIROTTERI): “In fase di perfezionamento di questo progetto si attueranno indagini di campo volte alla individuazione di alberi (es. alberi morti) / caverne in coincidenza delle aree di cantiere esteso ad un significativo buffer nell'intorno.”

Di fatto la relazione rimanda a successive valutazioni da effettuare in fase di progetto esecutivo, venendo meno alla finalità propria della valutazione di incidenza che va a valutare i possibili impatti prima che questi avvengano.

Alcune delle azioni di progetto, come specificato nella relazione stessa e come di seguito riportato, possono avere incidenze negative significative su diversi gruppi faunistici e rimandare le indagini a progetto approvato, **potrebbe essere dannoso e non garantire la salvaguardia delle specie e degli habitat tutelati dai Siti Natura 2000.**

Al paragrafo 8.3.2. per i Rettili si legge “*In riferimento alle specie elencate in tab.8.3.2 per alcune di esse la presenza all'interno dell'area d'indagine risulta essere poco probabile. Pertanto quelle da escludere nella checklist potenziale sono: Testuggine di Hermann, Orbettino, Colubro del Riccioli, Saettono, Vipere dell'Orsini.*”

**Non possono essere escluse dalla valutazione alcune specie elencate nei formulari definendo la loro presenza “poco probabile” senza dare conto a supporto di tali affermazioni, di evidenze e riferimenti di pubblicazioni scientifiche o di analisi di campo realizzate con metodi standardizzati.**

## Considerazioni sui gruppi faunistici

### Pesci

Per questo gruppo di animali la relazione evidenzia in modo chiaro i possibili impatti:

Paragrafo 8.2.1.: “*Le operazioni che verranno svolte all'interno dei laghi comporteranno prolungati periodi*

*durante i quali il livello verrà sensibilmente abbassato. Dal punto di vista delle comunità ittiche **l'abbassamento del livello medio di un bacino può comportare diversi fattori di disturbo.** In primis, se la variazione di livello perdura per lungo periodo e in particolare in determinati mesi dell'anno, è possibile che **l'azione si ripercuota sulla capacità riproduttiva di alcune specie** e quindi sulla produzione totale dei laghi (Downing & Plante, 1993; Downing et al, 1990).*

*Esistono infatti differenti strategie riproduttive tra i taxa ittici; ad esempio, tra i ciprinidi (segnalati e presenti all'interno di entrambe i bacini) molte specie sono definite a deposizione fitofila, gli individui utilizzano i corpi vegetali come substrato o appiglio per le uova. Variando in modo significativo il livello dell'acqua verranno esposte superfici non colonizzate da comunità macrofite comportando così una **perdita parziale di habitat riproduttivo per le specie fitofile** (Gandolfi et al, 1991; Zerunian, 2004; Gaeta et al, 2014).”*

Paragrafo 8.2.4.: “*FASE DI CANTIERE - Le attività derivanti dalla realizzazione del progetto comporteranno un abbassamento del livello dei due laghi per un periodo di circa 12 mesi. **Tale abbassamento inciderà negativamente sulla fauna ittica dei due laghi** con diversi effetti quali riduzione dell'estensione dell'habitat, con conseguente aumento di predazione tra le specie e competizione per le risorse trofiche. Un ulteriore effetto negativo è rappresentato dalla **perdita di habitat riproduttivi per numerose specie presenti o segnalate, alcune delle quali inserite in All. II della Direttiva Habitat.** Un effetto indiretto dell'abbassamento del lago consiste nella mobilitazione dei sedimenti fini depositati negli anni lungo i pendii sommersi che, trovandosi esposti, saranno soggetti a dilavamento durante gli eventi meteorici intensi, con conseguente aumento della torbidità nei bacini oltre che eventuale aumento del trasporto solido nei corpi idrici recettori. Gli effetti dell'abbassamento di livello possono ritenersi continui*

fin tanto che i bacini vengono mantenuti ad una quota di minima regolazione, mentre la torbidità può ritenersi prevalentemente impattante solamente durante gli eventi piovosi intensi.”

“FASE DI ESERCIZIO - Terminata la fase di cantiere, con l’entrata in funzione dell’impianto i bacini subiranno importanti variazioni di livello a cadenza quotidiana. **Tali variazioni di livello, quantificate dal progetto in modo variabile da circa 5 a oltre 20 metri di quota, comporterebbero degli effetti negativi sul popolamento ittico dei laghi.** Il principale fattore negativo è costituito dalla perdita di habitat riproduttivo per le specie che depongono in aree litoranee a bassa profondità o ancorando le uova al substrato o alle macrofite sommerse (la gran parte delle specie autoctone e inserite in All. II della Direttiva Habitat presenti o segnalate). Ciò avrà riflessi sulla produzione delle specie ittiche prevalentemente lacustri poiché potranno subire una contrazione della presenza nel bacino.”

Paragrafo 8.2.8.: “Riduzione della densità o perdita di specie di interesse comunitario

- Fase di cantiere: In riferimento alla fauna ittica vi è la possibilità che vi sia **riduzione di densità per specie di interesse comunitario sia per mortalità dovuta ad aumento della pressione predatoria e competizione per la risorsa trofica** (importante riduzione delle aree dei due bacini) **sia per ridotta capacità riproduttiva** durante tutto il periodo nel quale i livelli saranno mantenuti bassi.

- Fase di esercizio: La condizione di esercizio dell’impianto impone forti oscillazioni di livello a cadenza elevata, tale elemento costituisce un **elemento di rischio per le specie di interesse comunitario presenti, in particolare per il successo riproduttivo delle stesse e per le possibili interferenze nella catena trofica.**”

La relazione è molto chiara e ben fatta rispetto ai potenziali rischi che l’ittiofauna tutelata potrà subire sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio.

Inspiegabilmente tutto ciò non viene riportato nel paragrafo 9.1 “**VALUTAZIONE DELLA INCIDENZA DEL PROGETTO**” dove ci si limita a segnalare che “*Le verifiche specialistiche negli specchi d’acqua saranno protratte anche alla fase di esercizio al fine di una più esatta individuazione delle pressioni effettivamente subite dalle specie.*”

È stato ben descritto un impatto sulla componente dell’ittiofauna, ma non vengono in nessun modo analizzate possibili mitigazioni/compensazioni/modifiche al progetto, **resta dunque, la possibilità di un danno diretto su specie tutelate dalla comunità europea dalla realizzazione del progetto.**

## **Anfibi e rettili**

Come già ricordato, non per tutte le specie presenti è stata effettuata una valutazione.

Le conclusioni per questi gruppi di animali rimandano comunque a successive analisi e di fatto non vanno a valutare l’impatto:

“ANFIBI

*Il territorio indagato è caratterizzato dalla presenza dei due bacini artificiali e da un ricco reticolo idrografico minore, costituito da piccole incisioni, sovente con portata limitata al periodo autunno – primaverile. Sono altresì presenti pozze d’acqua di particolare valenza ecologica. Pertanto, in sede di definizione del progetto tecnico sarà necessaria l’esecuzione di indagini di campo – nelle aree impegnate dai lavori e nei periodi stagionali più idonei-volte a verificare la presenza effettiva di nursery / individui nelle specie d’interesse conservazionistico precedentemente indicate e in particolare l’Ululone appenninico.*

RETTILI

*Valgono di massima le considerazioni sviluppate per le salamandre: indagini preliminari svolte da tecnici competenti saranno finalizzate alla eventuale individuazione di soggetti, alla loro raccolta e alla loro redistribuzione in aree sufficientemente distanti da quelle d’intervento”.*

Non viene valutato l’impatto che gli scavi previsti in progetto potrebbero arrecare direttamente agli animali di queste componenti faunistiche.

Per la Vipera dell’Orsini, presente in formulario, ma non considerata nella valutazione (specie inclusa nell’Appendice I della Convenzione di Washington (CITES), nell’Allegato II della Convenzione di Berna, negli allegati II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE ed è inoltre protetta dalla Legge Regione Abruzzo 50/93 e ss.mm.ii. sulla tutela della fauna cosiddetta minore), sulla base di diverse e approfondite ricerche (ad es.: Filippi & Luiselli, 2003 e 2004; Ferri & Marconi, 2006) tra i principali fattori di minaccia sono indicate le uccisioni volontarie o accidentali da parte dell’uomo e la alterazione e/o distruzione dell’ambiente naturale anche a causa di estesi interventi antropici.

La misura di compensazione citata dalla valutazione per i rettili in generale: “raccolta e redistribuzione in aree sufficientemente distanti da quelle d’intervento”, è in ogni caso del tutto irrealizzabile oltre che contraria alla normativa vigente e al buon senso. Questa soluzione è inoltre, concretamente impraticabile

perché da una parte non avrebbe alcun senso limitare l'intervento unicamente agli animali accidentalmente rinvenuti e dell'altra appaiono insormontabili le difficoltà connesse alla individuazione e cattura (proibita!) di tutti gli individui presenti nel territorio a fronte di specie spesso elusive e sfuggenti.

## **Mammiferi (Chiroteri)**

Per molte specie di Chiroteri si legge la frase "***La specie è potenzialmente presente nell'area di studio, su rupi, boschi e laghi.***" – pg 177 e ss., ma non viene affrontata in seguito la valutazione dell'impatto possibile su tale componente faunistica.

Paragrafo 9.1.: "*I chiroteri di interesse conservazionistico censiti sul territorio sono in gran parte legati all'ambiente boschivo e, in via subordinata, agli ambienti ipogei. In fase di perfezionamento di questo progetto si attueranno indagini di campo volte alla individuazione di alberi (es. alberi morti) / caverne in coincidenza delle aree di cantiere esteso ad un significativo buffer nell'intorno.*"

La valutazione deve individuare prima le aree di presenza quali alberi morti o caverne e valutare se il progetto, interferendo con esse, va a compromettere le popolazioni di chiroteri presenti.

La misura di mitigazione proposta, paragrafo 10: "*Conservazione per quanto possibile dei microhabitat anche attraverso l'espianto e la ricollocazione della pianta morta utilizzata, in condizioni giaciture e in zona idonea, eventualmente in aderenza ad altra pianta stramatura*", non appare sufficiente a tutelare le colonie di Chiroteri, come già descritto per i Rettili, maneggiare o spostare specie protette è vietato dalla legge e gli alberi scelti dai Chiroteri come ricoveri non dipendono solo da un mero collocamento fisico della pianta, ma da tutto ciò che c'è intorno alla pianta stessa come possibilità di ricovero sicuro e risorse antropiche.

## **Orso bruno marsicano**

È l'unica specie per la quale si riporta un approfondimento circa la sua relazione con le opere del progetto. Al paragrafo 8.4.4. (pagg. 183 e ss), Relazione tra le opere del progetto e la presenza dell'orso marsicano si riportano soltanto alcuni estratti della relazione finale del progetto PATOM (20/2/2016).

In particolare, sono riportati i dati desumibili dalla cartografia di riferimento PATOM su presenza e distribuzione potenziale dell'orso bruno marsicano nell'Appennino centrale del 20/3/2016. Si riferisce che il livello di conservazione è critico, che "*le aree di progetto si posizionano all'interno degli home range dei maschi e delle femmine e ricadono in prevalenza in aree core che sono le più idonee per la specie, che molte aree di progetto ricadono in quelle in cui c'è alta probabilità di presenza della specie e soprattutto nelle zone dove sono concentrati gli interventi per le opere di cantiere e relative opere fuori terra, 3,4,5, i pozzi piezometrici, la centrale e le gallerie di accesso*"; si afferma altresì le aree degli interventi di progetto ricadono all'interno delle aree idonee; si riferisce infine che *il piano d'azione PATOM suggerisce il mantenimento delle condizioni ambientali attuali e che le aree dei cantieri individuati coi nn. 1,2,3,4 si trovano in zone individuate dai modelli come trappole ecologiche.*

**Nonostante queste premesse, non risulta sviluppato alcuno studio o valutazione sulle conseguenze dei lavori progettati sulla vita della comunità degli orsi e sugli obiettivi di conservazione della specie.**

Al capitolo 9, rubricato: Valutazione della incidenza del progetto, pagg. 214 e ss.

pag. 215 - mammiferi non chiroteri. si legge:

*"Tra i mammiferi di interesse conservazionistico si rileva che alcune aree di cantiere sono ricomprese in "aree sensibili" per l'orso marsicano, come da elaborazioni dei modelli riportate in questo studio. E' dunque coerente prefigurare che in fase di progetto esecutivo si attuino verifiche di campo da cui l'elaborazione di specifici iter di lavoro indirizzati a minimizzare le interferenze con la specie".*

pag. 216: impatto in fase di esercizio - mammiferi non chiroteri

*"Per la natura e particolarità delle opere in fase di cantiere ed esercizio non si registrano particolari problematiche legate alla conservazione delle specie di mammiferi (non chiroteri) presenti nell'area. Pertanto, non sono state previste misure di mitigazione."*

Paragrafo 9.2: Valutazione appropriata

pagg. 19,20 Viene esclusa ogni incidenza sull'integrità delle aree Natura 2000.

Nel capitolo 10 "*mitigazioni-compensazioni*" e, segnatamente alla pag. 224, si legge:

*"E' dunque coerente prefigurare che in fase di progetto esecutivo si attuino verifiche di campo - estese per un significativo buffer -, da cui l'elaborazione di specifici iter di lavoro indirizzati a minimizzare le interferenze con la specie e in particolare:*

*a) accertare la presenza/assenza di siti riproduttivi nelle vicinanze delle aree di cantiere;*

*b) in caso di esito positivo, organizzare il cronoprogramma dei lavori evitando che le operazioni più impattanti con l'esterno coincidano con la stagione degli accoppiamenti della specie e con il periodo intercorrente dalla nascita dei piccoli fino alle fasi finali dello svezzamento (da febbraio a giugno-luglio)*  
*È prevista la redazione e l'esecuzione di un piano di monitoraggio AO, CO, PO, i cui contenuti saranno condivisi con gli Enti e le Amministrazioni competenti in fase di progettazione esecutiva.*

Risulta evidente che la relazione si limita a riportare i dati bibliografici, tra cui le misure di conservazione del PATOM senza poi nemmeno confrontarsi con esse, e addirittura giunge a conclusioni di non significatività degli impatti quando ha rinviato a indagini successive alla VIA l'elaborazione di studi puntuali e valutazioni appropriate.

Come visto, la stessa modalità di analisi è stata utilizzata per flora e fauna e per tutte le altre specie protette.

**Si segnala infine che per le opere sotterranee è stata esclusa ogni valutazione, nonostante che il cronoprogramma dei lavori evidenzi l'uso massiccio di esplosivi.**

## **IMPATTO SUL CONTESTO CULTURALE ED ECONOMICO**

La società proponente afferma espressamente che il progetto inciderà pesantemente sul contesto economico in quanto i due bacini non saranno più balneabili.

**Nessuna altra indicazione e valutazione.**

Invero la conseguenza è la scomparsa di tutte le attività economiche sorte nell'intorno dei due laghi. Si segnala che in un servizio del TG2 dell'agosto scorso, il lago Castel San Vincenzo è stato indicato come il primo in Italia per attrazione estiva, facendo da richiamo anche per il turismo di passaggio nell'intero Alto Volturno.

## **MANCANZA DELL'ALTERNATIVA**

La società non propone né discute le alternative al progetto, condotte secondo la Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE, quali l'alternativa del "non fare", quelle in termini di concezione del progetto, ubicazione, dimensioni e portata indicando le principali ragioni alla base dell'opzione scelta, incluso un raffronto degli effetti ambientali.

## **PROGRAMMAZIONE REGIONALE**

**Il progetto ricade in aree interdette alla realizzazione di impianti idroelettrici dalla Delibera G.R. n. 187 del 22/06/2022**

**(all. 1)**

## **ELETTRODOTTO**

### **S.I.A.**

pag. 29: *"Parte dell'elettrodotto aereo 220Kv, di alcuni sostegni 220 Kv e della futura stazione RTN a 220 Kv ricadono in area gravata da vincolo idrogeologico. ai sensi dell'art. 1 del RGL 3267/1923.*

*...l'interferenza parziale implica che la realizzazione delle opere in progetto sia subordinata all'ottenimento del nulla osta da parte dell'ente competente"*

*A siffatta premessa risulta assolutamente contrastante la conclusione: "il progetto non si pone in contrasto con il RDL 3267/23 e successivo regolamento di attuazione"*

Non si riporta alcuna discussione e/o analisi sul grado di pericolosità idrogeologica. e sui rischi provenienti dall'esecuzione dell'opera.

PTPAAV. piano territoriale paesistico-ambientale di area vasta del Molise

pagg. 60 e 62 -per le opere di connessione e la Stazione "sarà necessario effettuare la verifica di ammissibilità"

pag. 64 - Carta della Trasformabilità

Gli interventi in progetto interferiscono le seguenti aree:

- Comuni di Pizzone e Montenero Valcoccchiara con N2-2A "prevalenza di elementi naturalistici fisico-biologici di valore elevato" - *necessaria verifica di ammissibilità*

- Comune di Pizzone Località "Il Monte" - N3-1 e località Monte Fiumara N3-2 "Prevalenza di elementi naturalistici fisico biologici di valore medio". *Sarà necessaria una verifica secondo la modalità TC1 (trasformazione condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 L. 1497/39)*

- Comune di Pizzone Località Serrone - G1 Prevalenza di elementi di pericolosità geologica di valore elevato - *Sarà necessaria una verifica secondo la modalità TC1 (trasformazione condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 L. 1497/39)*

P.A.I. - PSAI e PGRA

pag. 68: *"Le aree di progetto ricadono in parte nell'ambito C1 del PAI "Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco".*

pag. 69: dalla tabella risultano in area C1 il portale PG1, i sostegni S2-S8-S9-Stazione RTN, nuova viabilità stazione RTN.

- pag. 70: *"in tutto il settore in cui si inserisce il progetto non sono presenti perimetrazioni di rischio, eccetto il tratto terminale del Rio Iziera, con rischio associato R1 ed il tratto del Rio Iammare con corrispondenza della confluenza con il citato Rio Iziera cui viene associato un livello di rischio R3".*

per concludere apoditticamente che *"in definitiva non vi è alcun elemento del progetto in corrispondenza di perimetrazioni per rischio alluvioni del PAI e del PGRA."*

Dopo aver segnalato, a pag. 80, che il progetto si colloca in prossimità del corso Rio Iammare, attraversato con l'elettrodotto, facente parte del reticolo idrografico secondario, in un'area che gode di uno stato chimico buono delle acque sotterranee, a pag. 84 conclude che *"le opere di progetto non risultano in contrasto con quanto previsto dal Piano Tutela Acqua"* senza tuttavia aver riportato in cartografia i tralicci e la stazione e senza alcuna verifica tra le relative fondazioni e i tratti idrici.

pag. 84: *"L'intervento in esame non comporterà dispersioni di inquinanti o interferenze con le acque superficiali e sotterranee, evitando qualsiasi dispersione con opportune misure di prevenzione. L'intervento non interferirà con il corso del Rio Iammare, considerata la natura dei cavi a 220 Kv realizzati in forma aeree e la collocazione delle fondazioni dei sostegni distanti dallo stesso".*

Tuttavia, anche il Rio Iammare è un corpo ricevente.

pag. 166 6.3.2. Geologia ed acque

pag. 175: *"il dettaglio delle condizioni geolitologiche sarà verificato nei prossimi step progettuali"*

## VALUTAZIONE D'INCIDENZA

Va innanzitutto segnalato: manca la descrizione delle aree riferite ai tralicci S5-S6-bis-S9, S10 e S11 e per la campata S6bis -S7; l'unico accesso alle aree interessate è stato effettuato solo nel mese di febbraio, periodo di riposo per la vegetazione e la fauna; manca l'indicazione della fauna terrestre presente, anche solo potenzialmente; non sono mai citate le piste di accesso alle aree ove dovrebbero ubicarsi i singoli tralicci, destinate anche al trasporto degli alberi disboscati e del materiale di scavo; non sono indicati i relativi percorsi, il n. di camion giornalieri e totali, la durata dei lavori per singola area.

Manca l'analisi del contesto morfologico delle aree interessate dall'elettrodotto (versanti, valli...), con l'indicazione di eventuali corridoi migratori.

Manca la caratterizzazione puntuale iniziale delle aree interessate dai lavori, sia per la parte floristica che faunistica. A tal riguardo, nella relazione forestale pag. 55, si legge: "Non è stato possibile attenzionare tutte le caratteristiche ecologiche e rilevare tutte le essenze vegetali realmente presenti, in quanto i rilievi sono stati effettuati durante la fase di riposo vegetativo per molte specie, anche per alcune prettamente

forestali". Rinvenute tracce della presenza di grandi mammiferi (orso, cervo...) in corrispondenza delle campate S3-S4 e S5-S6.

La valutazione di incidenza sulla vegetazione e gli habitat è stata condotta secondo le direttrici descritte a pag. 22: *La realizzazione dell'elettrodotto potrebbe comportare sottrazione di vegetazione qualora si rende necessario il taglio e potatura della stessa nella DPA della linea elettrica aerea al fine di consentire le attività di manutenzione; in aggiunta la sottrazione di vegetazione sarà dovuta alla realizzazione delle fondazioni dei sostegni dei sostegni oltre che, temporaneamente per la localizzazione delle aree di cantiere/micro cantiere e delle eventuali piste di accesso. Nell'ambito della progettazione, la distribuzione dei sostegni sul territorio è stata effettuata, per quanto possibile, evitando la collocazione sulle aree maggiormente sensibili e stabili, individuando il tracciato in grado di minimizzare il disturbo antropico e non creare condizioni irreversibili all'equilibrio di potenziali habitat comunitari. **Ove l'interferenza con la vegetazione fosse inevitabile, particolari tecniche cautelative saranno attuate per l'esecuzione del taglio: esse consistono nel limitare il taglio alla parte superiore delle piante che effettivamente interferiscono con la linea (capitozzatura), a vantaggio non solo della componente vegetazionale, ma anche del paesaggio con la riduzione della percezione dell'intervento. **Questi tagli di manutenzione/potature** verranno eseguiti nel rispetto della normativa specifica di settore per garantire il rispetto della qualità ecologica ed il valore naturalistica della vegetazione interferita. In conclusione, seppur l'intervento in progetto provocherà un'incidenza significativa sulla componente vegetazione, verranno adottati tutti gli accorgimenti del caso nella fase di realizzazione e prevedendo delle fasi di monitoraggio durante i lavori, al fine di garantire che l'impatto non comporti l'alterazione del grado di stabilità e maturità delle formazioni su larga scala"***

E tuttavia, dalla stima preliminare delle opere si rileva:

- \* per l'elettrodotto: mq 122312 disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro; mc 720 scavo fino alla profondità di m 2
- \* per la stazione RTN: mq 2665 disboscamento con tagli alberi di almeno 5 cm di diametro; mc 2400 scavo di sbancamento fino a cm 20
- \* per la strada di accesso alla stazione RTN: mq 3.735 disboscamento con taglio alberi di almeno 5 cm di diametro; mc 3244,59 scavo di sbancamento fino a un battente di cm 20M;
- \* raccordi aerei: mq 256 per fondazioni tralicci raccordi aerei
- \* la realizzazione dell'elettrodotto richiede 17 mesi
- \* è stato escluso l'effetto cumulo con i lavori relativi alla realizzazione della nuova centrale idroelettrica

Le schede di valutazione che hanno condotto alla conclusione di incidenza lieve per vegetazione e fauna non possono essere condivise:

**a)** in esse non risulta compilato alcun riquadro relativo all'incidenza in fase d'opera, per alcuna specie, ad esclusione dell'orso per allontanamento. In pratica nonostante sia previsto il disboscamento di mq 122.312 e lo scavo di 720 mc per la realizzazione dei soli tralicci (senza considerare le piste di accesso), risulterebbero assenti per tutta la fauna terrestre (ad esclusione dell'orso) la mortalità, la sottrazione di habitat di riproduzione e/o alimentazione, allontanamento a causa di ogni tipo di disturbo.

**b)** per l'unico mammifero considerato, l'orso marsicano, è previsto l'allontanamento temporaneo e il **rischio permanente per mortalità** senza dare alcuna spiegazione in ordine a tale ultimo rischio

**c)** esse riportano per la fase di esercizio, per tutte le specie di uccelli, il livello di **incidenza lieve**. La motivazione è contenuta nelle brevi note sintetiche per le specie considerate in relazione a ciascuna area protetta. Per tutte il livello di incidenza è valutato lieve e permanente sia per le specie stanziali, sia per quelle che effettuano brevi spostamenti, sia per le specie migratorie.

**d)** per gli uccelli migratori non è indicato se taluna area interseca un corridoio migratorio

**e)** la breve descrizione esclude ogni riferimento a specie di uccelli "quasi minacciate" come l'Aquila reale, il Lanario, il Falco Pellegrino, che risultano presenti nel contiguo PNALM in numero esiguo di coppie e sono stati avvistati più volte in corrispondenza della vallata di Pizzone.

Le conclusioni (pag. 239), uniche per tutti siti considerati sono:

*"Per quanto si evince dalla valutazione in tabella, sono evidentemente da escludersi possibili incidenze negative a carico di invertebrati ... e dei rettili; ciò in ragione del fatto che la tipologia dell'impianto dello stesso e la sua ubicazione non comportano nessuna interazione diretta e indiretta con le specie appartenenti alle classi menzionate". Per quanto riguarda la classe degli uccelli, le uniche incidenze potenziali sono riferibili alla sola mortalità per collisione con i tralicci e l'elettrodotto. Per alcune specie di avifauna e mammiferi classificate come vulnerabili (VU), in pericolo (EN) e in pericolo critico (CR), viene specificata la durata dell'incidenza in relazione alle abitudini ecologiche delle stesse specie. Di seguito verrà riportata una breve descrizione di tali specie, motivando l'entità dell'incidenza specifica assegnata".*

SIFFATTA CONCLUSIONE NON È PRECEDUTA DA UNA IDONEA, SPECIFICA E APPROPRIATA CARATTERIZZAZIONE ALL'ATTUALITÀ DELLE AREE INTERESSATE, SIA DAL PUNTO DI VISTA VEGETAZIONALE CHE FAUNISTICO, con indicazione delle sensibilità e vulnerabilità.

La mortalità dovuta a collisione con i cavi delle linee elettriche dell'alta tensione è stata oggetto di studi approfonditi (Linee Guida Ispra), dai quali è emerso che la collisione coinvolge un numero elevato di uccelli soprattutto laddove, come nel caso di specie, vi è intersezione con ambienti attrattivi per la fauna, come i corridoi migratori e le aree protette, le quali costituiscono luoghi di elezione per sosta, nutrimento e riproduzione.

Al riguardo non si rinviene alcuna informazione e/o discussione.

**Tutta l'attività propedeutica a una valida valutazione d'incidenza è riportata invece nel piano di monitoraggio ambientale dell'elettrodotto**, doc. GRE.EEC.R.14.IT.18071.00.304.000, alla voce monitoraggio ante operam.

In tale documento si distinguono le attività necessarie da svolgere *ante operam*, durante il corso dei lavori e post operam.

Si prevede che le attività ante operam *siano effettuate nella fase precedente la progettazione esecutiva e nella fase della progettazione esecutiva, precedente la cantierizzazione (pag. 10) e sono finalizzate a rappresentare la situazione di partenza, rispetto alla quale valutare la sostenibilità ambientale dell'opera (pag. 9)*. Ivi si descrive la metodologia di indagine che parte dalla differenziazione delle aree sensibili in funzione dei criteri di indagine e delle potenzialità di interferenza con le seguenti componenti ambientali (pagg. 13 e ss):

- atmosfera: *emissione di polveri e inquinanti contenuti nei gas di scarico*

- geologia ed acque: *per la componente geologica verranno previsti punti di monitoraggio in corrispondenza delle zone interessate dalle trivellazioni per la realizzazione delle fondazioni dei sostegni e della stazione elettrica e, per quanto riguarda le acque sotterranee, verranno attenzionati i punti in prossimità della sorgente localizzata a nord della stazione elettrica*

- suolo, uso del suolo e patrimonio agroalimentare: *le tipologie di impatto sono legate alle fasi di cantiere (scavo) e finali di sistemazione delle aree*

- sistema paesaggistico: paesaggio, patrimonio culturale e beni materiali: *identificare gli impatti visivi*

**- BIODIVERSITÀ (componente habitat e vegetazione, fauna):**

**VEGETAZIONE:** *sottrazione di vegetazione dovuta a: aree di stoccaggio materiali e mezzi, realizzazione sottostazione, fondazioni dei sostegni e raccordi alla linea aerea.*

*pag. 16: Il monitoraggio ha lo scopo di valutare e misurare lo stato delle componenti flora e vegetazione prima della realizzazione del progetto, (pag. 17) caratterizzazione quali-quantitativa dei popolamenti e delle comunità potenzialmente interferiti dall'opera nelle fasi di cantiere, esercizio ed eventuale dismissione, individuando le specie target e le specie chiave caratterizzanti gli habitat presenti e le relative funzionalità, raccolta informazioni circa lo stato fitosanitario, altezza e diametro degli esemplari e popolazioni coinvolte,*

*"Questa infrastruttura può determinare direttamente o indirettamente un aumento della mortalità delle specie chiave di interesse naturalistico interferiti o in altri ambiti di pregio naturalistico e*

*paesaggistico (es. sistemi di siepi, alberi secolari, ecc) pag. 18)". pag. 19: "L'obiettivo principale del monitoraggio è **fornire una descrizione dell'ambiente, prima di eventuali disturbi generati dalla realizzazione dell'opera** attraverso : caratterizzazione stazionale, pedologica e fitosociologica; verifica dello stato sanitario della vegetazione a livello di aree, di siti e di singoli esemplari tramite rilievi in situ, da effettuarsi durante la stagione vegetativa, favorevole e per lo sviluppo e la crescita della maggior parte delle specie potenzialmente presenti; verificare la sussistenza di particolari habitat e/o biotopi che potrebbero avere valenza naturalistica nei pressi delle opere e confermare l'assenza di incidenze ambientali provocate dalla realizzazione dell'opera prendendo in considerazione un buffer di 500 metri scelto con lo scopo di ricomprendere al suo interno il massimo livello di eterogeneità territoriali sia sotto il punto di vista topografico e morfologico, sia sotto il punto di vista di formazioni vegetali e tipologie ecosistemiche....*

**FAUNA E AVIFAUNA** pagg. 24 e ss: *Gli impatti sulla fauna terrestre saranno limitati alla sola fase di cantiere, apportando disturbo temporaneo e limitato nel tempo, che provocherà il momentaneo allontanamento della fauna presente... L'impatto sull'avifauna riguarda principalmente la fase di esercizio in quanto la componente avifaunistica non riesce a rilevare in tempo utile la presenza degli elettrodotti e si verificano incrementi della mortalità di tale componente per collisione*

*Le attività previste per il monitoraggio della fauna consistono in un'analisi bibliografica approfondita delle emergenze faunistiche presenti nel territorio indagato e rilievi in campo mirati a completare il quadro informativo con particolare riferimento alle aree di maggiore sensibilità ambientale, tenendo conto di (pag. 26): **specificità degli elementi da monitorare** (taxa, gruppi funzionali, livelli trofici, corporazioni ecologiche, altri raggruppamenti, struttura delle reti trofiche e delle popolazioni); **fase del ciclo vitale della specie** (alimentazione, stagione e strategia riproduttiva, estivazione/ibernamento, migrazione/dispersione e relativa distribuzione geografica, areali di alimentazione/riproduzione, home range ecc., status dei singoli popolamenti).*

Alle pagg. 27 e ss si descrive la metodologia per la caratterizzazione faunistica del territorio interessato alle attività di realizzazione dell'opera: **individuazione degli ambienti di interesse prioritario** per la fauna attraverso l'impiego di una scala a diversi gradi di importanza delle emergenze; **allestimento check-list di emergenze faunistiche** presente in ciascun ambiente di interesse prioritario; **valutazione preliminare sul livello di disturbo** che le opere in progetto potrebbero causare in particolare sulle più significative e sensibili emergenze faunistiche, come **il disturbo diretto arrecato a colonie di importanti specie avicole nidificanti o svernanti, disturbo diretto e prolungato causato da macchinari e dai cantieri in particolari fasi di vita del ciclo vitale di alcune specie di mammiferi, la distruzione e sottrazione degli habitat riproduttivi e di svernamento, la frammentazione degli habitat (...)**

**I tratti che possono rappresentare un rischio per gli uccelli sono rappresentati da quelli che sporgono al di sopra dell'altezza degli alberi in ambienti boschivi, su crinali di monti o su versanti in attraversamento di vallate, in zone di pianura anche in aree di buona visibilità per gli uccelli ma dove c'è la possibilità che si verifichino nebbie. Il monitoraggio avrà la durata di un anno solare: migrazione preproduttiva (febbraio-maggio), riproduzione (marzo-agosto)**

Tutti i dati raccolti devono poi essere oggetto di validazione e analisi

#### ORSO MARSICANO

Nella relazione forestale si afferma (pag. 40) che l'opera si svilupperà per la maggior parte all'interno di aree boschive, con prevalenza di querceti caducifoglie e praterie..."

pag. 53: **Nei boschi di Pizzone è accertata la presenza dell'Orso brino marsicano e per tale ragione il Piano forestale prevede una flessibilità spazio-temporale nel piano dei tagli che può portare a una delocalizzazione delle particelle previste al taglio, a una sospensione, o a una concentrazione di più annualità per limitare il disturbo in quanto non è sempre prevedibile a priori la frequentazione o i corridoi utilizzati. Quindi è necessario richiedere un parere preventivo all'Ente Parco "anno per anno", prima di procedere alla progettazione esecutiva dei tagli previsti dal Piano..."**

Trattandosi di una specie vulnerabile, la valutazione di incidenza non poteva prescindere dall'acquisizione di informazioni specifiche presso l'Ente Parco, atteso che anche l'allontanamento è un effetto da evitare.

\*\*\*

Sulla base di quanto esposto, al fine di consentire le valutazioni necessarie nell'ambito di questo specifico procedimento

**SI CHIEDE**

al Comitato VIA di voler richiedere alla società proponente di eseguire tutti gli studi e approfondimenti citati nella documentazione prodotta e sopra elencati.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

**I dati personali e il documento di riconoscimento del soggetto che presenta l'osservazione sono stati prodotti in allegato alla prima osservazione, depositata in data 6 settembre 2023.**


**ELENCO ALLEGATI**

Allegato 1 - Delibera di G.R. della Regione Molise n. 187 del 22/06/2022

Campobasso, li 22/10/2023

Il dichiarante

Arch. Lucio Fatica, Delegato WWF Italia per il Molise



Lucio Fatica  
23.10.2023  
13:50:11  
UTC





# REGIONE MOLISE

## GIUNTA REGIONALE

**Modello B** (Atto d'iniziativa delle Strutture dirigenziali che non ha oneri finanziari)

**Seduta del 22-06-2022**

**DELIBERAZIONE N. 187**

**OGGETTO: "INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI NON IDONEI ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI, AI SENSI DEL PARAGRAFO 17.3. DELLE "LINEE GUIDA PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI EMANATE CON IL DECRETO MINISTERIALE DEL 10 SETTEMBRE 2010"**

### LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno ventidue del mese di giugno dell'anno duemilaventidue nella sede dell'Ente con la presenza, come prevista dall'articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	TOMA DONATO	PRESIDENTE	Presente
2	COTUGNO VINCENZO	VICE PRESIDENTE	Presente
3	CALENDA FILOMENA	ASSESSORE	Presente
4	CAVALIERE NICOLA	ASSESSORE	Presente
5	NIRO VINCENZO	ASSESSORE	Presente
6	PALLANTE QUINTINO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO

SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 223 inoltrata dal SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE - DINA VERRECCHIA, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;

lett. c): del visto, del Direttore del IV DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta all'ASSESSORE PALLANTE QUINTINO d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti,

#### **DELIBERA**

1. Di prendere atto di quanto riportato nel documento istruttorio e di approvare, per le motivazioni in esso indicate, il documento recante "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010", costituente allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che il presente provvedimento si applica a tutte le istanze presentate dal giorno successivo alla sua approvazione;
3. di precisare che quanto disposto con il presente atto sarà coniugato, attraverso le opportune modifiche o integrazioni, con le esigenze sottese al raggiungimento della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili, che sarà assegnata alla Regione Molise ai sensi della normativa nazionale, nell'ambito del provvedimento di pianificazione e programmazione con cui saranno definite le misure e gli interventi necessari allo scopo.
4. di sottoporre il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio agli adempimenti previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 nonché agli obblighi di pubblicazione su sito web, sul BURM e nell'Albo Pretorio on line della Regione Molise;
5. di non assoggettare l'atto scaturente dal presente documento istruttorio al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 della Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 376 dell'01/08/2014.

#### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**OGGETTO: Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010.**

#### **PREMESSO**

-che con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, sono state emanate le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"; le stesse sono entrate in vigore il 3 ottobre 2010, con ciò ponendo la Regione nelle condizioni di adottare i provvedimenti necessari a tutelare i territori molisani di pregio, evitando la compromissione delle loro caratteristiche peculiari, tra le quali non vanno sottaciute ma evidenziate in particolare quelle estetiche, naturalistiche ed agricole.

-che le suddette Linee guida stabiliscono infatti le condizioni per assicurare il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e determinano, tra l'altro, i criteri e le condizioni sulla base dei quali le Regioni possono individuare le aree e i siti non idonei all'installazione per ciascuna fonte di specifiche tipologie di impianto, anche articolate per soglie di potenza e per taglie di impianto.

- Ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 le Regioni possono porre limitazioni e divieti per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili, secondo quanto disposto al paragrafo 17 e con atti di tipo programmatico o pianificatorio con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (c.d. *burden sharing*).

-In attuazione del paragrafo 17.1 delle citate Linee guida, al fine di individuare le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, il Servizio Politiche Energetiche ha, pertanto, avviato la prevista "...istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti ...".

In tale contesto, nell'ambito dei tematismi elencati nell'Allegato 3 delle Linee guida nazionali, come previsto dal Paragrafo 17.2 delle stesse, si è tenuto conto nell'istruttoria delle peculiarità del territorio molisano, cercando così di conciliare le politiche di tutela del paesaggio, dell'ambiente, del territorio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali con quelle afferenti ad un'efficace implementazione di strategie e azioni tese a favorire il conseguimento degli obiettivi comunitari in materia energetica, tra cui lo sviluppo e la valorizzazione delle energie rinnovabili in Molise.

-I criteri tesi all'individuazione di aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili si sono focalizzati prevalentemente su tematismi afferenti al consumo di suolo, nonché all'impatto visivo su territori di pregio e a quello sulla qualità dell'aria e dall'acqua, come peraltro previsto dal citato punto 17 delle Linee guida nazionali.

-in applicazione di tali criteri, la metodologia utilizzata, con riferimento all'allegato 3 del D.M. 10 settembre 2010, ha portato alla individuazione di 4 macro aree tematiche:

1. Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale;
2. Aree protette;
3. Aree agricole;
4. Aree in dissesto idraulico e idrogeologico.

Per ciascuna macro area tematica sono state identificate diverse tipologie di beni ed aree ritenute "non idonee" sulla base delle Proposte per le linee guida riportate nel PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale), sulla base di quelle già identificate dalla Legge Regionale 22/2009 e, infine, sono state individuate aree non idonee di nuova identificazione in attuazione delle linee guida di cui al DM 10 settembre 2010. Le aree non idonee così come definite sono state distinte per tipologia di fonte rinnovabile. -Sono state, poi, indicate come *aree di attenzione* per tutte le tipologie di impianto gli areali così come individuati al comma 3 dell'art. 1 della L.R. 23/2014. In tali aree in sede di istruttoria, finalizzata al rilascio della autorizzazione, si dovrà fare particolare attenzione sotto il profilo:

- della documentazione da produrre a cura del proponente;
- della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi.

- in tempi brevi, in sinergia con i Servizi competenti per le varie tematiche, sarà predisposta la mappatura delle aree e la relativa banca dati su apposito WEB GIS, implementato su sito regionale.

-Il lavoro svolto è ispirato alla necessità di fornire uno strumento che consenta di accompagnare e promuovere lo sviluppo d'impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in considerazione degli ambiziosi obiettivi al 2030 a livello nazionale ed europeo, ai quali il PEAR dovrà essere adeguato. Nel quadro di tale strategia generale nazionale di incremento della produzione da fonte rinnovabile, oltre al riassetto delle sistema delle aree non idonee alle nuove installazioni, un elemento fondamentale è rappresentato dalla possibilità di revamping e repowering in coerenza con il PNIEC che prevede espressamente che per il raggiungimento degli obiettivi rinnovabili al 2030 sarà necessario non solo stimolare nuova produzione, ma anche preservare quella esistente e anzi, laddove possibile, incrementarla promuovendo il revamping e repowering di impianti. In particolare, l'opportunità di favorire investimenti di revamping e repowering esistente con macchine più evolute ed efficienti, consentirà anche di limitare l'impatto sul consumo del suolo". L'adeguamento del PEAR dovrà essere anche previsto alla luce delle nuove normative nazionali e in particolare in merito alle "aree idonee" così come definite dal D.Lgs 199/2021, agli impianti destinati a autoconsumo e a comunità energetiche (di cui al D.Lgs 8 novembre 2021, n. 199 e al PNRR), nonché agli impianti agrovoltai così come previsti da PNRR.

-vista la modifica apportata al comma 4 della L.R. n. 22/2009 dalla Legge Regionale 24 maggio 2022, n. 8, "Al fine della sostenibilità sociale ed economica degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, missione M2C "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile"(M2C2M1) sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 2 gli impianti di piccola generazione e di microgenerazione, gli impianti destinati ad autoconsumo e a comunità energetiche rinnovabili, gli impianti flottanti, gli impianti realizzati a terra in aree abbandonate o dismesse, nelle aree industriali, nelle aree idonee all'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli impianti agrovoltai"

- alla luce di quanto premesso, l'istruttoria contiene anche una proposta per aree preferenziali nelle quali realizzare gli impianti, la cui occupazione a tale scopo costituisce di per sé un elemento per la valutazione positiva del progetto. Tali aree sono di seguito indicate:

- siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di **modifica non sostanziale** ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28).
- siti oggetto di bonifica (inclusi i siti di interesse nazionale);
- aree interessate da cave, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente;
- In aree industriali;
- aree idonee così come definite dal D.Lgs 199/2021 e integrate dalla Legge 34/2022;

-il presente atto, pertanto, rappresenta un corpus coordinato di norme in tema di aree non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili in Molise e costituisce una proposta per il successivo adeguamento delle proposte formulate nel PEAR approvato con DCR n. 133/ 2017 al fine del raggiungimento degli obiettivi al 2030.

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

**VISTO** il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

**VISTE** le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con il decreto 10 settembre 2010;

**VISTO** il D.Lgs 199/2021

**VISTA** la Legge 34/2022

**CONSIDERATI** tra i principali provvedimenti normativi e amministrativi che presiedono alla salvaguardia  
DGR N. 187 DEL 22-06-2022

del territorio:

- la direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici; -
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 1998, n. 267 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico);
- il decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggio);
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
- la legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise);
- la legge regionale 16 dicembre 2014, n.23 (Misure urgenti in materia di energie rinnovabili);
- la D.G.R. 621 del 14 agosto 2011 (Linee Guida per lo svolgimento del procedimento Unico di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise);
- Piano Energetico Regionale Ambientale ( D.C.R. n. 133 del 11 luglio 2017)
- Piano Tutela della Acque (D.C.R. n. 25 del 6 febbraio 2018)
- Piano Tutela Aria (D.C.R. n. 6 del 15 gennaio 2019)

### **TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE**

1. Di prendere atto di quanto riportato nel documento istruttorio e di approvare, per le motivazioni in esso indicate, il documento recante "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010", costituente allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di stabilire che il presente provvedimento si applica a tutte le istanze presentate dal giorno successivo alla sua approvazione;
3. Di precisare che quanto disposto con il presente atto sarà coniugato, attraverso le opportune modifiche o integrazioni, con le esigenze sottese al raggiungimento della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili, che sarà assegnata alla Regione Molise ai sensi della normativa nazionale, nell'ambito del provvedimento di pianificazione e programmazione con cui saranno definite le misure e gli interventi necessari allo scopo.
4. Di sottoporre il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio agli adempimenti previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 nonché agli obblighi di pubblicazione su sito web, sul BURM e nell'Albo Pretorio on line della Regione Molise;
5. Di non assoggettare l'atto scaturente dal presente documento istruttorio al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 della Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 376 dell'01/08/2014.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio  
MARIA EUGENIA MOBBILI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE  
ENERGETICHE  
Il Direttore  
DINA VERRECCHIA

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

**IL SEGRETARIO**  
**MARIANTONELLA DI IELSI**

**IL PRESIDENTE**  
**DONATO TOMA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

**“Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del paragrafo 17.3. delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010”**

1. AREE NON IDONEE - impianti fotovoltaici a terra (pag. 2)
2. AREE NON IDONEE - impianti eolici (pag. 13)
3. AREE NON IDONEE - impianti idroelettrici (pag. 24)
4. AREE NON IDONEE - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ALIMENTATI DA BIOMASSE (pag. 31)

## AREE NON IDONEE - impianti fotovoltaici a terra

Di seguito si riporta quanto previsto dalla normativa regionale e dal P.E.A.R.

<p><b>PEAR -Proposte di Linee Guida per il corretto inserimento degli impianti fotovoltaici in Molise</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Totale integrazione impianto fotovoltaico in un elemento architettonico;</li> <li>- uso delle coperture di stabilimenti industriali o di aziende agricole;</li> <li>-totale mitigazione dell'impianto fotovoltaico rispetto alla vista da punti di interesse paesaggistico o storico culturale;</li> <li>-esclusione totale dell'installazione a terra, salvo casi specifici quali aree abbandonate o dismesse(cave, discariche, ecc....).</li> </ul>
--

### L. R. 22/2009

#### ART. 2

1.Nell'ambito delle competenze regionali stabilite dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Molise individua le seguenti aree come non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:

- a) parchi e preparchi o zone contigue e riserve regionali;
- b) zona 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali istituiti nel territorio della regione;
- c) zone di "protezione e conservazione integrale" dei Piani Territoriali Paesistici.

2. Le Zone di protezione ambientale (ZPS) e le aree IBA (important bird area) sono da intendersi quali aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera l), del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).

3. I territori ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) sono da intendersi quali aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solo a seguito di esito favorevole della valutazione di incidenza naturalistica, effettuata ai sensi del decreto legislativo n. 357/1997 e della valutazione di impatto ambientale

### L.R. 24 maggio 2022, n.8

#### Art. 7 Modifiche alle leggi regionali comma 16

##### Comma 16

Alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise), articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente comma "4. Al fine della sostenibilità sociale ed economica degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, missione M2C "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile"(M2C2M1) sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 2 gli impianti di piccola generazione e di microgenerazione, gli impianti destinati ad autoconsumo e a comunità energetiche rinnovabili, gli impianti flottanti, gli impianti realizzati a terra in aree abbandonate o dismesse, nelle aree industriali, nelle aree idonee all'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli impianti agrovoltaici"

In base a quanto previsto dal DM 10 settembre 2010, l'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale **che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti**, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli esiti dell'istruttoria, da richiamare nell'atto di programmazione, dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate.

### Istruttoria AREE NON IDONEE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Sulla base della disamina condotta, si evidenziano come non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici i siti e le aree seguenti, distinguendo le seguenti tipologie di aree:

1. Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale;
2. Aree protette;
3. Aree agricole;
4. Aree in dissesto idraulico e idrogeologico.

### 1. AREE SOTTOPOSTE A TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE

Sono di seguito richiamati i beni e gli ambiti territoriali sottoposti a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale, ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggio).

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	Descrizione incompatibilità	Reperibilità dei dati
1.1. Beni culturali art. 10 e 11 D.lgs. 42/2004 Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che	Sono inidonee all'installazione per tutte le taglie di impianto le aree oggetto di tutela dei beni come individuati ai sensi degli artt. 10 e 11 D.lgs. 42/2004, nonché le relative fasce di rispetto come di seguito definite:	Si presuppone la conservazione totale dell'integrità di tali beni, i quali quindi risultano incompatibili con l'installazione di qualunque tipologia degli impianti in oggetto. I beni culturali, infatti, non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad un uso non compatibile con il loro carattere storico artistico oppure	Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise  PEAR(approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 "Carta dei vincoli archeologici e architettonici".)

<p>presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.</p>		<p>tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.</p>	
<p>1.2. Beni paesaggistici Aree individuate da PTPAAV</p>	<p>Sono inidonee a tutte le taglie di impianto le aree individuate nei Piani Paesistici di area vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2. Dette aree sono cartografate negli elaborati "Carta della Trasformabilità" dei Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta.</p> <p>Sono inidonee a tutte le taglie di impianto gli elementi (areali, lineari, puntuali) individuati di valore eccezionale dai Piani Territoriali Paesistici Ambientali (come cartografati nella "Carta della qualità del territorio e dei rischi").</p>	<p>Le aree a vincolo di conservazione A1 sono le aree a conservazione integrale, ove è possibile esclusivamente la realizzazione di opere di manutenzione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive e degli usi attuali compatibili, nonché interventi volti all'eliminazione di eventuali usi incompatibili, ovvero detrattori ambientali.</p> <p>Le aree soggette a vincolo A2 sono le aree a conservazione parziale, ove è possibile, la realizzazione di opere di manutenzione, di miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive, nonché interventi volti all'introduzione di nuovi usi che non alterino dette caratteristiche, oltreché interventi per l'eliminazione di eventuali usi incompatibili, ovvero detrattori ambientali</p> <p>Gli elementi (areali, lineari, puntuali) di valore eccezionale riportati nel PTPAAV sono stati individuati in quanto hanno carattere di unicità, o rarità o di integrità</p>	<p>Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise</p> <p>Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni PEAR(approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 "Carta dei vincoli paesistici".</p>

Vette e crinali montani e pedemontani	Sono inidonee le aree di crinale individuate dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore eccezionale e elevato.	La realizzazione di impianti, intesa come trasformazione e artificializzazione, potrebbe compromettere i caratteri storico-identitari e percettivi dei paesaggi montani contrastando con gli obiettivi di connessione e conservazione degli elementi di naturalità e di miglioramento della qualità ambientale e percettiva dei paesaggi montani	Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni
1.3. Tratturi	Sono inidonee le aree tratturali vincolate con Decreto del Ministero dei Beni culturali e ambientali del 15 giugno 1976, nonchè la relativa fascia di rispetto di 50 mt, ove prevista dai PTPAAV.	I tratturi rappresentano la traccia materiale della civiltà che ne porta il nome, che, insieme al regime giuridico demaniale dei terreni interessati, testimonia una storia millenaria, legata a un'attività produttiva e ai modi con cui era organizzata, col sostegno, per finalità fiscali, dell'amministrazione regia.	Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità' e sviluppo sostenibile
1.4. I territori coperti da foreste e boschi, anche se percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento - d.lgs. 42/04 art. 142 comma 1 let. g)	Sono inidonei I territori coperti da foreste e boschi, anche se percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento - d.lgs. 42/04 art. 142 comma 1 let. g)	<i>Le categorie di beni individuate rappresentano elementi del territorio di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica; l'inserimento di impianti fotovoltaici a terra rischia di compromettere la valenza paesaggistica ambientale e percettiva delle categorie di beni individuati.</i>	Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità' e sviluppo sostenibile

**2 AREE PROTETTE.**

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	Descrizione incompatibilità'	Reperibilità dei dati
2.1 Aree protette nazionali e Aree protette regionali	Sono idonee all'installazione le aree protette, sia individuate dalla normativa statale (parchi nazionali), sia dalla normativa regionale in quanto in contrasto con le finalità perseguite nell'istituzione delle stesse.(L.R. 22/2009).	Tra le finalità sottese all'istituzione delle aree protette, l'art. 1 della legge 394/1991 prevede "la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di percorsi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici". Del pari sono inidonei alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra i siti di importanza comunitaria ricompresi nella Rete Natura 2000, a causa della conseguente sottrazione di habitat naturali e seminaturali, delle interferenze ambientali e territoriali che potrebbero derivarne e della fragilità degli ecosistemi tutelati.	Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile
I.B.A. e ZPS	Sono idonee all'installazione le aree I.B.A. e Z.P.S., così come regolamentato dalla L.R. 22/2009. Individuate attualmente come ZSC e ZPS	L.R. 22/2009	

**3. AREE AGRICOLE**

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	Descrizione incompatibilità'	Reperibilità dei dati

<p>3.1. Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C..</p>	<p>Sono idonee all'installazione i terreni effettivamente destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C., con esclusione di quei terreni che, se pur vocati, sono non coltivati da almeno 5 anni. Questo poiché la non coltivazione non deve coincidere con una "vocazionalità perpetua" ed un "possibile ripristino di coltivazioni di pregio che però da tempo non accade" bensì con un "abbandono" delle terre e ciò a discapito anche di una possibile produzione energetica sostenibile quanto mai ora necessaria.</p>	<p>In virtù della loro valenza al contempo agricola e paesaggistica, sono idonei i terreni classificati dai vigenti strumenti urbanistici a destinazione d'uso agricola destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C.. I territori vocati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. sono individuati nei decreti ministeriali di approvazione dei disciplinari relativi ad ogni singolo prodotto. La verifica che le superfici proposte per la realizzazione degli impianti fotovoltaici siano effettivamente destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. è effettuata dai Servizi preposti del II Dipartimento della Regione Molise.</p>	<p>Regione Molise</p> <p>-Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, Regione Molise</p> <p>- Servizio economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese - sostegno al reddito e condizionalità biodiversità e sviluppo sostenibile</p>
<p>Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P.</p>	<p>Sono idonee all'installazione i terreni effettivamente destinati alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P., con esclusione di quei terreni che, se pur vocati, sono non coltivati da almeno 5 anni. Questo poiché la non coltivazione non deve coincidere con una "vocazionalità perpetua" ed un "possibile ripristino di coltivazioni di pregio che però da tempo non accade" bensì con un "abbandono" delle terre e ciò a discapito anche di una possibile produzione energetica sostenibile quanto mai ora necessaria.</p>	<p>Le Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P. (individuate nei decreti ministeriali di approvazione dei disciplinari relativi ad ogni singolo prodotto) e dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) individuati nell'elenco approvato dalla Regione Molise con sono in alcuni casi caratterizzate da una notevole estensione areale e di conseguenza non è possibile escludere la presenza al loro interno di terreni agricoli in cui è possibile l'installazione di impianti fotovoltaici. Per queste aree, la progettazione di impianti fotovoltaici dovrà essere sempre corredata da una relazione</p>	

		<p>agronomica dalla quale si evince se i terreni su cui si intende realizzare l'impianto fotovoltaico rientrano nell'area geografica di produzione di prodotti a Denominazione di Origine e se sono destinati a coltivazioni per la produzione di prodotti a Denominazione di Origine o di Prodotti Agroalimentari Tradizionali. Nel caso in cui i disciplinari di produzione dei prodotti trasformati (es. carni, formaggi) vincolino all'utilizzo di materie prime (es. foraggi) coltivate nell'area geografica di riferimento, la verifica deve essere fatta in relazione a tali materie prime. Nel caso in cui si verifichi che i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola in cui si intende realizzare l'impianto fotovoltaico rientrano nell'area geografica di produzione di prodotti a Denominazione di Origine e sono destinati a coltivazioni per la produzione di prodotti a Denominazione di Origine o di Prodotti Agroalimentari Tradizionali questi sono da considerarsi idonei.</p>	
<p>3.3. Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui realizzati con finanziamento pubblico</p>	<p>Sono idonei i terreni irrigati con impianti realizzati con finanziamento pubblico</p> <p>Sono consentiti impianti agrovoltaici così come regolamentati dal PNRR</p>	<p>I terreni classificati dai vigenti strumenti urbanistici comunali a destinazione d'uso agricola, irrigati con impianti realizzati con finanziamento pubblico, sono idonei. Le informazioni circa l'individuazione dei terreni sono disponibili presso i Consorzi di Bonifica e presso i servizi preposti</p>	<p>Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, Regione Molise--Servizio economia del territorio, attività' integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese - sostegno al</p>

3.4. Aree di prima e seconda classe di capacità d'uso dei suoli	<p>Sono idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra i terreni classificati dai vigenti strumenti urbanistici a destinazione d'uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo.</p> <p>Possono essere considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici fino al limite massimo di 1 MW nel caso in cui si verificano tutte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il proponente sia un imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, che intende realizzare l'impianto nell'ambito dei terreni aziendali al fine di integrare il reddito agricolo e rispetti i requisiti dimensionali definiti dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 luglio 2009 (limite di 1 MW per azienda; per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW l'imprenditore agricolo deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola);</li> <li>- l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto sia rilasciata all'imprenditore agricolo e che la gestione dell'impianto stesso, nonché i profitti derivanti dalla produzione di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile di origine solare fotovoltaica non siano ceduti a terzi, ma costituiscano forma permanente di integrazione al reddito agricolo;</li> <li>- l'impianto sia realizzato con tecnologie tali da non necessitare di fondazioni in calcestruzzo e non compromettere la fertilità e la capacità d'uso del suolo;</li> <li>- la superficie non direttamente interessata dai pannelli fotovoltaici sia utilizzata a scopi agricoli (produzione di specie erbacee e/o legnose, pascolo).</li> </ul>	della II Dipartimento della Regione Molise	<p>Il proponente, qualora ritenga di effettuare un approfondimento a scala aziendale in relazione all'attribuzione della classe di capacità d'uso dei suoli e di proporre una riclassificazione delle aree di interesse, può presentare istanza alla Direzione Il corredata da una relazione pedologica.</p>	reddito e condizionalità biodiversità' e sviluppo sostenibile	<p>Reperibilità dei dati Regione Molise - Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità' e sviluppo sostenibile</p>
---	--	--	--	---	---

#### 4. AREE IN DISSESTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Sono idonee alla realizzazione degli impianti fotovoltaici le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, di cui al seguente elenco:

- le aree caratterizzate da pericolosità da frana elevata o molto elevata (H3 o H4) dai PAI di riferimento, per le quali le Norme Tecniche di Attuazione interdicono la realizzazione di nuove opere;
- le aree caratterizzate da pericolosità idraulica elevata o molto elevata nei PAI di riferimento, per le quali le Norme Tecniche di Attuazione interdicono la realizzazione di nuove opere;
- le aree comprese all'interno della fascia fluviale, costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della piena di riferimento;
- le aree caratterizzate da fenomenologie di frana attive o quiescenti;
- le aree interessate da trasporto fluido e/o di massa, incanalato o meno (debris flowattivi o potenzialmente attivi, debris avalanches);
- le aree soggette a valanghe...

#### Reperibilità dei dati

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

#### **Zone all'interno di coni visuali**

Sono inidonee alla realizzazione degli impianti fotovoltaici

*Si tratta di aree le cui relazioni visive identificano un paesaggio e rendono riconoscibili i suoi elementi caratterizzanti. Comprendono con i visuali da tutelare o fulcri visivi (riferimenti visivi emergenti) da valorizzare*

#### Reperibilità dei dati

Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni (tavola degli elementi percettivi)

#### **Devono inoltre essere rispettate le seguenti fasce di rispetto (DGR621/2011)**

20 mt distanza dalle autostrade
10 mt dalle strade provinciali e comunali
1500 mt lineari dalla costa verso l'interno del territorio regionale (tale fascia è dimezzata per gli impianti con potenza non superiore a 200 Mw)
Vincoli e fasce di rispetto previste dall'art. 142 del D.Lgs n. 42,

### **Aree di attenzione**

Come *aree di attenzione* per tutte le tipologie di impianto gli areali così come individuati al comma 3 dell'art. 1 della L.R. 23/2014. In tali aree in sede di istruttoria, finalizzata al rilascio della autorizzazione, si dovrà fare particolare attenzione sotto il profilo:

- della documentazione da produrre a cura del proponente;
- della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi.

### *Aree di attenzione di rilevanza paesaggistica*

Le aree di notevole interesse pubblico individuate con Decreti Ministeriali e ricadenti i di fuori dei PTPAAV, presentano generalmente notevoli estensioni areali tali da non escludere la presenza al loro interno di ambiti morfologicamente favorevoli ad accogliere impianti fotovoltaici di diverse dimensioni e potenze in quanto già aree degradate, compromesse da attività antropiche o già destinate a scopi produttivi negli strumenti urbanistici vigenti. Tale tipologie di aree, in sede di istruttoria meritano particolare attenzione, sia sotto il profilo della documentazione da produrre a cura del proponente, sia sotto il profilo della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi. L'installazione di impianti sarà possibile ove sarà assicurato il mascheramento, la tutela della percezione visiva dei luoghi e garantendo la salvaguardia degli elementi di valore paesaggistico e storico-culturale che hanno determinato l'apposizione dei provvedimenti di tutela. A tal fine dovrà essere effettuata preventivamente una dettagliata analisi finalizzata all'individuazione della migliore collocazione, tale da non compromettere edifici o parti di edifici di valore storico ed elementi di particolare connotazione paesaggistica, privilegiando collocazioni non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

La progettazione degli impianti dovrà essere sempre corredata da una relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42

### Reperibilità dei dati

Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise  
 Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni  
 PEAR(approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 "Carta dei vincoli paesistici".

### **Localizzazioni favorevoli e sfavorevoli agli impianti fotovoltaici**

La localizzazione dell'impianto fotovoltaico in adiacenza alle seguenti tipologie di aree compromesse, costituisce elemento favorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico necessarie ai fini del corretto inserimento dell'impianto proposto:

- aree produttive artigianali e industriali e per servizi così come individuate dagli strumenti urbanistici;
- aree di pertinenza di depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque e stabilimenti di allevamenti zootecnici intensivi e di trasformazione di prodotti agricoli;
- aree compromesse dal punto di vista territoriale e paesaggistico, adiacenti alle reti infrastrutturali ferroviarie e stradali e alle reti elettriche di alta tensione;

- siti oggetto di bonifica (inclusi i siti di interesse nazionale);
- aree interessate da cave, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente;
- aree idonee così come definite dal DLgs 199/2021

Costituisce invece elemento sfavorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico, la localizzazione in:

- aree ubicate su versanti collinari/montani ricompresi nei con visuali che danno su insediamenti di valore storico culturale, centri, borghi storici e relative piazze;

- aree ubicate intorno a infrastrutture ferroviarie e stradali la cui immagine panoramica sia storicizzata e identifichi i luoghi anche in termini di notorietà internazionale e attrattività turistica e da cui l'impianto fotovoltaico sia percepibile distintamente e con contorni netti.

Costituisce inoltre elemento sfavorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico, la localizzazione dei siti di impianto adiacenti a situazioni particolari riferibili a emergenze paesaggistiche di pregio.

## AREE NON IDONEE -impianti eolici

Di seguito si riporta quanto previsto dalla normativa regionale e dal P.E.A.R.

<p><b>PEAR -Proposte di Linee Guida per il corretto inserimento degli impianti eolici in Molise</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mantenersi in linea con le indicazioni contenute nelle linee guida nazionali di cui al DM 10 settembre 2010</li> <li>-Identificare quali aree e siti non idonei le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio ricadenti all'interno di quelle formalmente già tutelate dalle norme vigenti a con specifici provvedimenti di tutela , e che risultino altresì cartografati in modo puntuale e la cui individuazione sia accessibile non solo a enti pubblici , ma anche a investitori e sviluppatori ; questo per evitare ogni discrezionalità, ogni interpretazione soggettiva o incoerenza;</li> <li>-assicurare una opportuna distanza dei siti dai centri abitati al fine di evitare impatti visivi, acustici, interferenze elettromagnetiche sulla fauna soprattutto per quanto riguarda i flussi migratori della fauna;</li> <li>-considerare la vicinanza delle linee elettriche di trasmissione già esistenti come elemento preferenziale;</li> <li>-privilegiare-qualora fossero confermate le valutazioni già espresse in sede di autorizzazione- la sostituzione degli impianti obsoleti, la loro rimodulazione in diminuzione della potenza installata, l'ampliamento di quelli già esistenti.</li> </ul> <p>Opportuno introdurre facilitazioni per imprenditori agricoli che installano minieolici nelle proprie aziende.</p>	<p><b>L. R. 22/2009</b></p> <p><b>ART. 2</b></p> <p>1. Nell'ambito delle competenze regionali stabilite dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Molise individua le seguenti aree come non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) parchi e preparchi o zone contigue e riserve regionali;</li> <li>b) zona 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali istituiti nel territorio della regione;</li> <li>c) zone di "protezione e conservazione integrale" dei Piani Territoriali Paesistici.</li> </ol> <p>2. Le Zone di protezione ambientale (ZPS) e le aree IBA (important bird area) sono da intendersi quali aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera l), del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)).</p> <p>3. I territori ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) sono da intendersi quali aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solo a seguito di esito favorevole della valutazione di incidenza naturalistica, effettuata ai sensi del decreto legislativo n. 357/1997 e della valutazione di impatto ambientale</p> <p><b>ART. 3 comma 6</b></p> <p>Sono esclusi dai limiti della presente legge gli impianti cosiddetti "minieolico" con potenza massima di 35 Kw e pali aventi un'altezza massima di 20 metri installati da aziende agricole singole o associate e da aziende produttive ricadenti in aree artigianali o industriali</p>	<p><b>L. R. 23/2014 ART. 1 comma 3</b></p> <p>Al fine di tutelare la biodiversità, con particolare riferimento alle specie di avifauna e di mammiferi tutelate a livello comunitario e soggette a mortalità aggiuntiva derivante dagli impatti con aerogeneratori, nonché al fine di tutelare i tratti identitari del territorio molisano e delle produzioni agricole di pregio, è precipuamente</p>
--	---	--

richiesta, tra l'altro, in sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e nel rispetto dei tempi di chiusura del procedimento, la verifica della compatibilità tra l'installazione di aerogeneratori o gruppi di aerogeneratori aventi potenza singola o complessiva superiore a 300 Kw e le specificità proprie dell'area di insediamento in particolare se compresa nelle seguenti:

- a) (abrogato con LR 4/2016 art.26)
- b) buffer di area di 2 Km attorno al perimetro dei SIC;
- c) buffer di area di 4 Km attorno al perimetro delle ZPS;
- d) aree tratturali, comprensive della sede del percorso tratturale e di una fascia di rispetto estesa per un chilometro per ciascun lato del tratturo;
- e) siti o zone di interesse archeologico, sottoposti a vincolo ovvero perimetrate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché aree o siti riconosciuti di importante interesse storico-artistico ovvero architettonico ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 42/2004;
- f) paesaggi agrari storicizzati o caratterizzati da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni relative a vigneti ovvero uliveti certificate IGP, DOP, STG, DOC, DOCG);
- g) aree naturali protette ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, nonché zone individuate ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 recanti particolari caratteristiche per le quali va verificata la compatibilità con la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- h) aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico adottati dalle competenti Autorità di Bacino

In base a quanto previsto dal DM 10 settembre 2010, l'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale **che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti**, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli esiti dell'istruttoria, da richiamare nell'atto di programmazione, dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate.

#### Istruttoria AREE NON IDONEE IMPIANTI EOLICI

Sulla base della disamina condotta, si evidenziano come non idonei all'installazione di impianti eolici i siti e le aree seguenti, distinguendo le seguenti tipologie di aree:

1. Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale;
2. Aree protette;
3. Aree agricole;
4. Aree in dissesto idraulico e idrogeologico.

#### 1. AREE SOTTOPOSTE A TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE

Sono di seguito richiamati i beni e gli ambiti territoriali sottoposti a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale, ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggio).

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	Descrizione incompatibilità	Reperibilità dei dati
<p>1.5. Beni culturali</p> <p>artt. 10 e 11 D.lgs. 42/2004</p> <p>Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.</p>	<p>Sono idonee all'installazione per tutte le taglie di impianto le aree oggetto di tutela dei beni come individuati ai sensi degli artt. 10 e 11 D.lgs. 42/2004, nonché le relative fasce di rispetto come di seguito definite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Km dal perimetro dei complessi monumentali (tale fascia è dimezzata a condizione che l'altezza al mozzo non superi i 30 mt); (DGR 621/2011)</li> <li>• 1 Km dal perimetro dei parchi archeologici (tale fascia è dimezzata a condizione che l'altezza al mozzo non superi i 30 mt); (DGR 621/2011)</li> <li>• 500 mt dal perimetro delle aree archeologiche, come definiti dal comma 2 dell'art. 101 del D.Lgs n. 42/2004 (tale fascia è dimezzata a condizione che l'altezza al mozzo non superi i 30 mt); (DGR 621/2011)</li> </ul>	<p>Si presuppone la conservazione totale dell'integrità di tali beni, i quali quindi risultano incompatibili con l'installazione di qualunque tipologia degli impianti in oggetto. I beni culturali, infatti, non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad un uso non compatibile con il loro carattere storico artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.</p>	<p>Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise</p> <p>PEAR (approvato con DCR 133/2017) - allegato 2 "Carta dei vincoli archeologici e architettonici".</p>
<p>1.6. Beni paesaggistici</p>			

<p>Aree individuate da PTPAAV</p>	<p>Sono inidonee a tutte le taglie di impianto le aree individuate nei Piani Paesistici di area vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2. Dette aree sono cartografate negli elaborati "Carta della Trasformabilità" dei Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta.</p>	<p>Le aree a vincolo di conservazione A1 sono le aree a conservazione integrale, ove è possibile esclusivamente la realizzazione di opere di manutenzione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive e degli usi attuali compatibili, nonché interventi volti all'eliminazione di eventuali usi incompatibili, ovvero detrattori ambientali.</p> <p>Le aree soggette a vincolo A2 sono le aree a conservazione parziale, ove è possibile, la realizzazione di opere di manutenzione, di miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive, nonché interventi volti all'introduzione di nuovi usi che non alterino dette caratteristiche, oltreché interventi per l'eliminazione di eventuali usi incompatibili, ovvero detrattori ambientali</p>	<p>Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise</p> <p>Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni PEAR (approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 "Carta dei vincoli paesistici".</p>
<p>Vette e crinali montani e pedemontani</p>	<p>Sono inidonee a tutte le taglie di impianto gli elementi (areali, lineari, puntuali) individuati di valore eccezionale dai Piani Territoriali Paesistici Ambientali (come cartografati nella "Carta della qualità del territorio e dei rischi").</p> <p>Sono inidonee le aree di crinale individuate dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore eccezionale e elevato.</p>	<p>Gli elementi (areali, lineari, puntuali) di valore eccezionale riportati nel PTPAAV sono stati individuati in quanto hanno carattere di unicità, o rarità o di integrità</p> <p>La realizzazione di impianti, intesa come trasformazione e artificializzazione, potrebbe compromettere i caratteri storico-identitari e percettivi dei paesaggi montani contrastando con gli obiettivi di connessione e conservazione degli elementi di</p>	<p>Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni</p>

		naturalità e di miglioramento della qualità ambientale e percettiva dei paesaggi montani	
1.7. Tratturi	Sono idonee le aree tratturali vincolate con Decreto del Ministero dei Beni culturali e ambientali del 15 giugno 1976, nonché la relativa fascia di rispetto di 1 Km.	<i>I tratturi rappresentano la traccia materiale della civiltà che ne porta il nome, che, insieme al regime giuridico demaniale dei terreni interessati, testimonia una storia millenaria, legata a un'attività produttiva e ai modi con cui era organizzata, col sostegno, per finalità fiscali, dell'amministrazione regia.</i>	Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversita' e sviluppo sostenibile
1.8. I territori coperti da foreste e boschi, anche se percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento - d.lgs. 42/04 art.142 comma 1 let. g)	Sono idonei I territori coperti da foreste e boschi, anche se percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento - d.lgs. 42/04 art.142 comma 1 let. g)	<i>Le categorie di beni individuate rappresentano elementi del territorio di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica; l'inserimento di impianti eolici rischia di compromettere la valenza paesaggistico ambientale e percettiva delle categorie di beni individuati. Possono tuttavia essere definite alcune localizzazioni idonee ad ospitare impianti di piccola taglia, da collocarsi nelle aree in cui sia stata già riscontrata la presenza della risorsa eolica.</i>	Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversita' e sviluppo sostenibile

## 2 AREE PROTETTE.

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	Descrizione incompatibilità'	Reperibilità dei dati
2.1 Aree protette nazionali e Aree protette regionali	<p>Sono idonee all'installazione le aree protette, sia individuate dalla normativa statale (parchi e riserve nazionali), sia dalla normativa regionale in quanto in contrasto con le finalità perseguite nell'istituzione delle stesse. (L.R. 22/2009).</p> <p>E' possibile la sola realizzazione di microeolico con potenza massima di 35 Kw e pali aventi un'altezza massima di 20 metri installati da aziende agricole singole o associate e da aziende produttive ricadenti in aree artigianali o industriali, così previsto dalla L.R. dall'art.3 comma 6 della L. R. 22/2009.</p>	<p>Tra le finalità sottese all'istituzione delle aree protette, l'art. 1 della legge 394/1991 prevede "la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di percorsi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici". Del pari sono inidonei alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra i siti di importanza comunitaria ricompresi nella Rete Natura 2000, a causa della conseguente sottrazione di habitat naturali e seminaturali, delle interferenze ambientali e territoriali che potrebbero derivarne e della fragilità degli ecosistemi tutelati.</p>	<p>Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile</p>
I.B.A. e ZPS	<p>La legge regionale 22/09 dichiara non idonee all'installazione le aree I.B.A. e Z.P.S. Individuate attualmente come ZSC e ZPS</p> <p>E' possibile la sola realizzazione di microeolico con potenza massima di 35 Kw e pali aventi un'altezza massima di 20 metri installati da aziende agricole singole o associate e da aziende produttive ricadenti in aree artigianali o industriali, così previsto dalla L.R. dall'art.3 comma 6 della L. R. 22/2009.</p>	<p>La legge regionale 22/09</p>	

## 4. AREE AGRICOLE

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	Descrizione incompatibilità'	Reperibilità dei dati
3.1. Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C..	Sono inidonee all'installazione i terreni effettivamente destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C., con esclusione di quei terreni che, se pur vocati, sono non coltivati da almeno 5 anni. Questo poiché la non coltivazione non deve coincidere con una "vocazionalità perpetua" ed un "possibile ripristino di coltivazioni di pregio che però da tempo non accade" bensì con un "abbandono" delle terre e ciò a discapito anche di una possibile produzione energetica sostenibile quanto mai ora necessaria.	In virtù della loro valenza al contempo agricola e paesaggistica, sono inidonei i terreni classificati dai vigenti strumenti urbanistici a destinazione d'uso agricola destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C.. I territori vocati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. sono individuati nei decreti ministeriali di approvazione dei disciplinari relativi ad ogni singolo prodotto. La verifica che le superfici proposte per la realizzazione degli impianti eolici siano effettivamente destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. è effettuata dai Servizi preposti del II Dipartimento della Regione Molise.	Regione Molise - Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, Regione Molise - Servizio economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese - sostegno al reddito e condizionalità biodiversità e sviluppo sostenibile
Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P.	Sono inidonee all'installazione i terreni effettivamente destinati alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P., con esclusione di quei terreni che, se pur vocati, sono non coltivati da almeno 5 anni. Questo poiché la non coltivazione non deve coincidere con una "vocazionalità perpetua" ed un "possibile ripristino di coltivazioni di pregio che però da tempo non accade" bensì con un "abbandono" delle terre e ciò a discapito anche di una possibile produzione energetica sostenibile quanto mai ora necessaria.	Le Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P. (individuate nei decreti ministeriali di approvazione dei disciplinari relativi ad ogni singolo prodotto) e dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) individuati nell'elenco approvato dalla Regione Molise con sono in alcuni casi caratterizzate da una notevole estensione areale e di conseguenza non è possibile escludere la presenza al loro interno di terreni agricoli in cui è	

3.3. Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui realizzati con finanziamento pubblico	Sono inidonei i terreni irrigati con impianti realizzati con finanziamento pubblico	<p>possibile l'installazione di impianti eolici. Per queste aree, la progettazione di impianti eolici dovrà essere sempre corredata da una relazione agronomica dalla quale si evinca se i terreni su cui si intende realizzare l'impianto eolico rientrano nell'area geografica di produzione di prodotti a Denominazione di Origine e se sono destinati a coltivazioni per la produzione di prodotti a Denominazione di Origine o di Prodotti Agroalimentari Tradizionali. Nel caso in cui i disciplinari di produzione dei prodotti trasformati (es. carni, formaggi) vincolino all'utilizzo di materie prime (es. foraggi) coltivate nell'area geografica di riferimento, la verifica deve essere fatta in relazione a tali materie prime. Nel caso in cui si verifichi che i terreni classificati dai vigenti strumenti urbanistici a destinazione d'uso agricola in cui si intende realizzare l'impianto eolici rientrano nell'area geografica di produzione di prodotti a Denominazione di Origine e sono destinati a coltivazioni per la produzione di prodotti a Denominazione di Origine o di Prodotti Agroalimentari Tradizionali questi sono da considerarsi inidonei.</p>	<p>Regione Molise -Servizio regionale - fitosanitario - tutela e valorizzazione della montagna</p>
---	---	--	--

	<p>Sono consentiti impianti per minieolico con potenza massima pari a 60 kW , con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 30 metri o con un diametro del rotore non superiore a 18 metri con potenza massima pari a 200 kW, se:</p> <p>a) proposti su aree agricole;</p> <p>b) se specificatamente previsti da un piano di miglioramento aziendale approvato dagli organi competenti, a garanzia della funzionalità dell'impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agro-alimentari locali;</p> <p>c) numero massimo di aerogeneratori consentiti: 3.</p> <p>Gli impianti con potenza superiore ai 60 kW devono essere realizzati senza sviluppo di opere di connessione esterna: l'energia prodotta dall'impianto di produzione da fonti rinnovabili viene immessa nella rete di distribuzione attraverso le opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione, ect...</p>	<p>finanziamento pubblico, sono inidonei. Le informazioni circa l'individuazione dei terreni sono disponibili presso i Consorzi di Bonifica e presso i servizi preposti della II Dipartimento della Regione Molise</p>	<p>e delle foreste, Regione Molise--Servizio economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese - sostegno al reddito e condizionalità biodiversità e sviluppo sostenibile -Consorzi di Bonifica</p>
--	---	--	---

#### 4. AREE IN DISSESTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Sono inidonee alla realizzazione degli impianti eolici le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, di cui al seguente elenco:

- le aree caratterizzate da pericolosità da frana elevata o molto elevata (H3 o H4) dai PAI di riferimento, per le quali le Norme Tecniche di Attuazione interdicono la realizzazione di nuove opere;
- le aree caratterizzate da pericolosità idraulica elevata o molto elevata nei PAI di riferimento, per le quali le Norme Tecniche di Attuazione interdicono la realizzazione di nuove opere;
- le aree comprese all'interno della fascia fluviale, costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della piena di riferimento;
- le aree caratterizzate da fenomenologie di frana attive o quiescenti;
- le aree interessate da trasporto fluido e/o di massa, incanalato o meno (debris flowattivi o potenzialmente attivi, debris avalanches);
- le aree soggette a valanghe...

Reperibilità dei dati

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

**Zone all'interno di coni visuali**

Sono idonee alla realizzazione degli impianti eolici

*Si tratta di aree le cui relazioni visive identificano un paesaggio e rendono riconoscibili i suoi elementi caratterizzanti. Comprendono coni visuali da tutelare o fulcri visivi (riferimenti visivi emergenti) da valorizzare*

Reperibilità dei dati

Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni

**Devono inoltre essere rispettate le seguenti fasce di rispetto (DGR621/2011)**

300 mt + 6 volte altezza massima aerogeneratore distanza dai centri abitati come individuati dallo strumento urbanistico comunale vigente
400 mt. Distanza da fabbricati adibiti a civile abitazione al momento della presentazione della richiesta
200 mt da autostrade
150 mt da strade provinciali
20 mt da strade comunali
3000 mt lineari dalla costa verso l'interno del territorio regionale
200 mt dalle sponde dei fiumi e torrenti, nonché dalla linea di battigia di laghi e dighe artificiali e dal limite

**Aree di attenzione**

Come aree di attenzione per tutte le tipologie di impianto gli areali così come individuati al comma 3 dell'art. 1 della L.R. 23/2014. In tali aree in sede di istruttoria, finalizzata al rilascio della autorizzazione, si dovrà fare particolare attenzione sotto il profilo:

- della documentazione da produrre a cura del proponente;
- della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi.

*Aree di attenzione di rilevanza paesaggistica*

Le aree di notevole interesse pubblico individuate con Decreti Ministeriali e ricadenti l di fuori dei PTPAAV, presentano generalmente notevoli estensioni areali tali da non escludere la presenza al loro interno di ambiti morfologicamente favorevoli ad accogliere impianti di diverse dimensioni e potenze in quanto già aree degradate, compromesse da attività antropiche o già destinate a scopi produttivi negli strumenti urbanistici vigenti. Tale tipologie di aree, in sede di istruttoria meritano particolare attenzione, sia sotto il profilo della documentazione da produrre a cura del proponente, sia sotto il profilo della valutazione che l'Autorità

competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi. L'installazione di impianti sarà possibile ove sarà assicurato il mascheramento, la tutela della percezione visiva dei luoghi e garantendo la salvaguardia degli elementi di valore paesaggistico e storico-culturale che hanno determinato l'apposizione dei provvedimenti di tutela. A tal fine dovrà essere effettuata preventivamente una dettagliata analisi finalizzata all'individuazione della migliore collocazione, tale da non compromettere edifici o parti di edifici di valore storico ed elementi di particolare connotazione paesaggistica, privilegiando collocazioni non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

La progettazione degli impianti dovrà essere sempre corredata da una relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42

#### Reperibilità dei dati

Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise  
 Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni  
 PEAR(approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 "Carta dei vincoli paesistici".

#### **Localizzazioni favorevoli e sfavorevoli agli impianti eolici**

La localizzazione dell'impianto eolico in adiacenza alle seguenti tipologie di aree compromesse, costituisce elemento favorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico necessarie ai fini del corretto inserimento dell'impianto proposto:

- aree produttive artigianali e industriali e per servizi così come individuate dagli strumenti urbanistici;
- aree di pertinenza di depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque e stabilimenti di allevamenti zootecnici intensivi e di trasformazione di prodotti agricoli;
- aree compromesse dal punto di vista territoriale e paesaggistico, adiacenti alle reti infrastrutturali ferroviarie e stradali e alle reti elettriche di alta tensione;
- siti oggetto di bonifica (inclusi i siti di interesse nazionale);
- aree interessate da cave, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente;
- aree idonee così come definite dal DLgs 199/2021

Costituisce invece elemento sfavorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico, la localizzazione in:

- aree ubicate su versanti collinari/montani ricompresi nei con visuali che danno su insediamenti di valore storico culturale, centri, borghi storici e relative piazze;
- aree ubicate intorno a infrastrutture ferroviarie e stradali la cui immagine panoramica sia storicizzata e identificata in termini di notorietà internazionale e attrattività turistica e da cui l'impianto eolico sia percepibile distintamente e con contorni netti.

Costituisce inoltre elemento sfavorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico, la localizzazione dei siti di impianto adiacenti a situazioni particolari riferibili a emergenze paesaggistiche di pregio.

## AREE NON IDONEE -impianti idroelettrici

Di seguito si riporta quanto previsto dalla normativa regionale e dal P.E.A.R.

<p>PEAR -Proposte di Linee Guida per il corretto inserimento degli impianti idroelettrici in Molise</p> <p>Promozione della microgenerazione distribuita e lo sviluppo di piccoli centri di produzione/consumo.</p> <p>Favorita l'installazione di nuovi impianti e potenziamento e ottimizzazione degli impianti esistenti che diano garanzie di tipo tecnico, economico e di tutela dell'ambiente. In particolare le prescrizioni generali sulle centrali idroelettriche e mini idroelettriche, nel rispetto comunque della tutela e dello sviluppo del territorio regionale, della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque e Gestione delle Acque e delle disposizioni in tema di parere idraulico delle Autorità di Bacino, sono le seguenti:</p> <p>-favorire la partecipazione di attività pubbliche o pubbliche -private nell'uso dell'acqua a scopi idroelettrici;</p> <p>-deve essere garantito il rispetto dei valori della portata da restituire al corso d'acqua dopo la derivazione, per non compromettere l'ecosistema acquatico circostante;</p> <p>per gli impianti localizzati in aree urbane dovranno essere realizzati interventi di assorbimento delle vibrazioni e dei rumori generati dalle macchine;</p> <p>deve essere limitato l'impatto visivo dal paesaggio;</p> <p>per l'installazione di impianti all'interno di sistemi di gestione integrata delle risorse idriche dovrà essere rispettata la tutela dell'uso prioritario della risorsa idrica a scopo potabile;</p>
--

### L. R. 22/2009

#### ART. 2

1. Nell'ambito delle competenze regionali stabilite dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Molise individua le seguenti aree come non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:

- a) parchi e preparchi o zone contigue e riserve regionali;
- b) zona 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali istituiti nel territorio della regione;
- c) zone di "protezione e conservazione integrale" dei Piani Territoriali Paesistici.

2. Le Zone di protezione ambientale (ZPS) e le aree IBA (important bird area) sono da intendersi quali aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera l), del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)).

3. I territori ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) sono da intendersi quali aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solo a seguito di esito favorevole della valutazione di incidenza naturalistica, effettuata ai sensi del decreto legislativo n. 357/1997 e della valutazione di impatto ambientale

In base a quanto previsto dal DM 10 settembre 2010, l'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale **che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti**, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli esiti dell'istruttoria, da richiamare nell'atto di programmazione, dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate.

I criteri tesi all'individuazione di aree inidonee alla realizzazione di impianti di produzione elettrica alimentati da fonte idraulica si focalizzano prevalentemente su tematismi afferenti all'impatto sull'avifauna/chiroterofauna e sulla qualità dei corpi idrici con particolare riferimento alle aree della rete Natura 2000, come peraltro previsto dal punto 17 delle Linee guida.

### Istruttoria AREE NON IDONEE IMPIANTI IDROELETTRICI

Sulla base della disamina condotta, si evidenziano come non idonei all'installazione di impianti idroelettrici i siti e le aree seguenti, distinguendo le seguenti tipologie di aree:

#### 1. AREE SOTTOPOSTE A TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE

Sono di seguito richiamati i beni e gli ambiti territoriali sottoposti a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale, ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggio).

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	Descrizione incompatibilità	Reperibilità dei dati
<p><b>1.9. Beni culturali</b></p> <p>artt. 10 e 11 D.lgs. 42/2004</p> <p>Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.</p>	<p>Sono inidonee all'installazione per tutte le taglie di impianto le aree oggetto di tutela dei beni come individuati ai sensi degli artt. 10 e 11 D.lgs. 42/2004</p>	<p><i>Si presuppone la conservazione totale dell'integrità di tali beni, i quali quindi risultano incompatibili con l'installazione di qualunque tipologia degli impianti in oggetto. I beni culturali, infatti, non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad un uso non compatibile con il loro carattere storico artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.</i></p>	<p>Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise</p> <p>PEAR(approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 "Carta dei vincoli archeologici e architettonici".)</p>

1.10. Tratturi	Sono idonee le aree tratturali vincolate con Decreto del Ministero dei Beni culturali e ambientali del 15 giugno 1976, nonché la relativa fascia di rispetto ove prevista dal PTPAAV	I tratturi rappresentano la traccia materiale della civiltà che ne porta il nome, che, insieme al regime giuridico demaniale dei terreni interessati, testimonia una storia millenaria, legata a un'attività produttiva e ai modi con cui era organizzata, col sostegno, per finalità fiscali, dell'amministrazione regia.	Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità' e sviluppo sostenibile
1.11. Beni Paesaggistici	Aree individuate da PTPAAV(Piani Territoriali Paesaggistici di Area Vasta)	Sono idonee alla realizzazione le zone di "protezione e conservazione integrale" dei Piani Territoriali Paesaggistici	L.R. 22/2009.  Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni

## 2 AREE PROTETTE.

AREA	Descrizione incompatibilità'	Reperibilità dei dati
2.1. Aree protette nazionali e Aree protette regionali	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti Sono idonee alla realizzazione le <b>acque designate "non captabili"</b> nelle <b>aree protette</b> (ai sensi dell'art. 164 comma 1 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.)	Ente Parco Autorità di Bacino

		<p>Il criterio è da ritenersi attivo solo nei casi in cui l'Ente parco competente abbia assunto tale provvedimento in termini quantitativi (litri/sec.) o areali.</p> <p>L.R. 22/2009.</p>	<p>Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversita' e sviluppo sostenibile</p>
<p>2.2 parchi e preparchi o zone contigue e riserve regionali</p>		<p>L.R. 22/2009.</p>	
<p>2.3 parchi nazionali</p>	<p>È inidonea alle realizzazione la "zona 1 di rilevante interesse" dei parchi nazionali istituiti nel territorio della regione</p>	<p>2.2. I.B.A. e ZPS</p>	
<p>2.4. I.B.A. e ZPS</p>	<p>Sono inidonee alla realizzazione le aree I.B.A. e Z.P.S., così come regolamentato dalla L.R. 22/2009.</p>		
<p>2.5. Rete Natura 2000</p>	<p>Sono inidonei i tratti di corsi d'acqua nei siti della Rete Natura 2000 identificati come "non captabili" dalle misure di conservazione o dai Piani di Gestione.</p>	<p>Art. 18 NTA del Piano tutela</p> <p>Acque stabilisce quanto segue" È prioritaria, rispetto alla produzione idroelettrica, la protezione delle aree ricche di biodiversità e nelle aree designate per scopi di protezione della natura o per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione.</p> <p>L'indirizzo generale dell'Unione Europea verte all'integrazione delle politiche attraverso il perseguimento congiunto degli obiettivi sanciti da differenti Direttive. La Direttiva 2000/60/CE all'art. 4 comma 1 lett. c) ribadisce la necessità di perseguire le finalità di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario direttamente dipendenti dall'acqua presenti nei siti della Rete Natura 2000 (dir. Habitat 92/43/CEE e dir. Uccelli 79/409/CEE). Questa</p>	

		<p>connessione viene ribadita nella Guidance 31 "Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive (WFD). Le Misure di Conservazione e/o i Piani di Gestione dei singoli siti della Rete Natura 2000 possono individuare corsi d'acqua, o tratti di questi, di elevato interesse poiché indispensabili al mantenimento di specie e habitat di interesse comunitario. In tali ambiti il prelievo a scopo idroelettrico non risulta compatibile con le esigenze di conservazione.</p>
--	--	---

Sono inoltre inidonei :

AREA	Descrizione incompatibilità	Reperibilità dei dati
<p>Corpi idrici superficiali in stato ecologico "elevato" riportati nel Piano di Gestione del Distretto idrografico Meridionale predisposto ai sensi D.Lgs. 152/2006.</p>	<p>La Direttiva 2000/60/CE (recepita dal D.Lgs. n. 152/2006) introduce all'art. 4 l'obbligo generale di non deterioramento della qualità dei corsi d'acqua con particolare riferimento del comma 7 per lo stato "elevato". La sentenza della Corte di Giustizia europea del 1.07.2015 nella causa C-461/13, ha confermato tale obbligo chiarendone l'interpretazione.</p>	<p>Distretto idrografico Meridionale</p>
<p>Tratti di corsi d'acqua già sottesi a derivazioni ad uso idroelettrico concesse.</p>	<p>L'uso dell'acqua per la produzione di energia idroelettrica, fatta eccezione per gli impianti a salto concentrato, produce rilevanti alterazioni del regime idrologico naturale di un corpo idrico, regime che - come unanimemente riconosciuto dalla comunità scientifica e illustrato dalla Guida 31 dell'Unione Europea sull'ecoflows - gioca un ruolo primario ai fini della struttura, funzionalità e resilienza degli ecosistemi acquatici nonché di conservazione delle specie native. L'alterazione del regime idrologico, attraverso le modificazioni dell'idraulica e della dinamica della corrente e unitamente all'inserimento di opere trasversali in alveo, determina impatti significativi sull'idromorfologia e sulle componenti biotiche (habitat e comunità fluviali e riparie)</p>	<p>Regione Molise-Servizio Programmazione Politiche Energetiche Regione Molise- Servizio Difesa del Suolo</p>

	L'eventuale inserimento di una derivazione idroelettrica all'interno di un tratto di alveo fluviale il cui regime idrologico risulta già significativamente modificato da un impianto idroelettrico accentua ulteriormente l'alterazione del regime idrologico fino a cancellarne le caratteristiche essenziali (magnitudo, frequenza, durata timing di portate alte e basse e velocità di cambiamento delle stesse). In tali ambiti si fa divieto di rilascio di nuove concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico che alterano ulteriormente gli aspetti idrologici e morfologici del corso d'acqua	
I bacini idrografici di estensione inferiore a 10 kmq, nonché le parti apicali di bacini di maggiore estensione fino al raggiungimento di detta soglia.	Le porzioni apicali di un corso d'acqua costituiscono ecosistemi fragili, di particolare valore ecologico e paesaggistico e sono quindi elementi del capitale naturale da preservare. In tali ambiti si fa divieto di rilasci di nuove concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico che alterano sensibilmente il regime delle portate e/o che prevedono l'inserimento di nuove opere in alveo e manipolazioni delle sponde	Regione Molise- Servizio Difesa del Suolo
Tratti di corsi d'acqua nei quali è accertata la presenza di specie ittiche in stato di grave rischio	Ambienti nei quali è accertata la presenza di specie che risultano rare e/o endemiche e/o che destano preoccupazione per il loro stato di conservazione. In tali ambienti è necessario adottare misure atte ad assicurare la tutela di tali specie per poter migliorare lo stato di salute delle popolazioni ittiche.	Regione Molise – Direzione II
Zone identificate dal Piano di Tutela delle Acque;	Aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta (ZTA) e zone di rispetto (ZR), nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione (ZP), come identificate dal Piano di Tutela delle Acque.	Regione Molise – Direzione II

#### 4.2 Aree in dissesto idraulico e idrogeologico

Sono inidonee alla realizzazione degli impianti in questione le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, di cui al seguente elenco:

- le aree caratterizzate da pericolosità da frana elevata o molto elevata (H3 o H4) dai PAI di riferimento, per le quali le Norme Tecniche di Attuazione interdicono la realizzazione di nuove opere;
- le aree caratterizzate da pericolosità idraulica elevata o molto elevata nei PAI di riferimento, per le quali le Norme Tecniche di Attuazione interdicono la realizzazione di nuove opere;
- le aree caratterizzate da fenomenologie di frana attive o quiescenti;
- le aree interessate da trasporto fluido e/o di massa, incanalato o meno (debris flowattivi o potenzialmente attivi, debris avalanches);
- le aree soggette a valanghe.

### **Aree di attenzione**

Come *aree di attenzione* per tutte le tipologie di impianto gli areali così come individuati al comma 3 dell'art. 1 della L.R. 23/2014. In tali aree in sede di istruttoria, finalizzata al rilascio della autorizzazione, si dovrà fare particolare attenzione sotto il profilo:

- della documentazione da produrre a cura del proponente;
- della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi.

#### *Aree di attenzione di rilevanza paesaggistica*

Le aree di notevole interesse pubblico individuate con Decreti Ministeriali e ricadenti i di fuori dei PTPAAV, presentano generalmente notevoli estensioni areali tali da non escludere la presenza al loro interno di ambiti morfologicamente favorevoli ad accogliere impianti di diverse dimensioni e potenze in quanto già aree degradate, compromesse da attività antropiche o già destinate a scopi produttivi negli strumenti urbanistici vigenti. Tale tipologie di aree, in sede di istruttoria meritano particolare attenzione, sia sotto il profilo della documentazione da produrre a cura del proponente, sia sotto il profilo della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi. L'installazione di impianti sarà possibile ove sarà assicurato il mascheramento, la tutela della percezione visiva dei luoghi e garantendo la salvaguardia degli elementi di valore paesaggistico e storico-culturale che hanno determinato l'apposizione dei provvedimenti di tutela. A tal fine dovrà essere effettuata preventivamente una dettagliata analisi finalizzata all'individuazione della migliore collocazione, tale da non compromettere edifici o parti di edifici di valore storico ed elementi di particolare connotazione paesaggistica, privilegiando collocazioni non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

La progettazione degli impianti dovrà essere sempre corredata da una relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42

#### Reperibilità dei dati

Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise  
 Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni  
 PEAR(approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 "Carta dei vincoli paesistici".

## AREE NON IDONEE - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ALIMENTATI DA BIOMASSE

Di seguito si riporta quanto previsto dalla normativa regionale e dal P.E.A.R.

<p><b>PEAR -Proposte di Linee Guida per il corretto inserimento degli impianti di bioenergie in Molise.</b></p> <p>L'inserimento di impianti agroenergetici si svilupperanno su due ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso di biomasse di scarto nel segno della loro valorizzazione all'interno del territorio dove vengono prodotte<sup>1</sup> (da quanto si evince dal PEAR per quanto riguarda il comparto forestale le limitazioni connesse all'accessibilità riducono l'offerta di biomasse destinabili alla produzione di energia a residui di utilizzazioni delle fustaie e legna da ardere prelevabili in boschi ubicati al di sotto di 1500 mt di quota e con pendenze inferiori al 47% e sulla base di tali premesse la disponibilità di biomasse forestali è più elevata nella provincia di Isernia -Alto Molise, Mainarde e Matese)</li> <li>- inserimento delle produzioni in un contesto di generazione distribuita dell'energia, cioè piccoli impianti inseriti nel territorio in modo coerente e rispettoso dell'ambiente.</li> </ul> <p>I principi generali per le politiche energetiche attente alla produzione agricola sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-riqualificazione e riuso delle terre abbandonate per cessata convenienza, ma storicamente patrimonio agricolo; nessun terreno utile deve essere sottratto all'agricoltura; non deve essere l'agricoltura a servizio dell'energia , ma l'energia a servizio dell'agricoltura.</li> <li>-la valorizzazione degli scarti della produzione come fonte di approvvigionamento conveniente economicamente ed ecologicamente in una logica di ciclo di vita; in quest'ottica la produzione di biogas, ad esempio, da processi anaerobici dei rifiuti organici deve insistere sul territorio dove quegli scarti sono prodotti;</li> <li>-la filiera corta quale metodologia gestionale della produzione, della creazione dell'indotto e quale garanzia di sostenibilità delle aziende agricole che diventano nuove imprese energetiche; scarti da biomasse e scarti zootecnici devono essere utilizzati nel territorio dove vengono prodotti;</li> </ul> <p>La capacità energetica deve prevedere di valorizzare correttamente le biomasse residue (sottoprodotti e non rifiuti Dlgs 152/06 e DLgs 205/2010), in funzione dell'attività di produzione primaria , che quindi individua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le biomasse residue di attività agricola (taglio raccolta, ma anche potatura e espanto);</li> <li>- le biomasse residue da attività zootecnica(effluente di allevamento, letame);</li> <li>- le biomasse residue da colture arboree(potature);</li> <li>- le biomasse residue da produzione forestale(boschi);</li> </ul> <p>in generale il concetto di vocazionalità energetica si lega alla opportunità che le attività di trasformazione dei prodotti agro-forestali utilizzino dei propri processi produttivi nel proprio territorio per produrre l'energia di cui quel territorio ha bisogno.</p>
<p><b>L. R. 22/2009</b></p> <p><b>ART. 2</b></p> <p><b>1.Nell'ambito delle competenze regionali stabilite dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Molise individua le seguenti aree come non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:</b></p> <p><b>a) parchi e preparchi o zone contigue e riserve regionali;</b></p>

<sup>1</sup> PIANO AGRICOLA - ENERGETICO Nel documento propeedeutico al Piano Agricolo - energetico della regione Molise (giugno 2010), a seguito di una dettagliata analisi dei dati produttivi dei comparti forestale, agricolo e agro-industriale e tenendo conto dei tre modelli di filiera (legno-energia, olio vegetale puro e biogas) ritenuti più idonei per il territorio regionale, sono individuate le aree di intervento prioritario (bacini agricoli - energetici). Per ciascun comparto è stata calcolata la biomassa realmente utilizzabile, in funzione del livello di dispersione, della condizione imprenditoriale, della strutturazione dei comparti e dell'evoluzione della superficie agricola nell'ultimo decennio. Per ciascuna filiera è stato tracciato un piano di azione di medio periodo che stabilisce il numero e le caratteristiche degli impianti realizzabili, il quantitativo di energia termica ed elettrica producibile, i relativi investimenti e i livelli di cofinanziamento pubblico.

b) zona 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali istituiti nel territorio della regione;  
 c) zone di "protezione e conservazione integrale" dei Piani Territoriali Paesistici.

2. Le Zone di protezione ambientale (ZPS) e le aree IBA (important bird area) sono da intendersi quali aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera I), del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)).

3. I territori ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) sono da intendersi quali aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solo a seguito di esito favorevole della valutazione di incidenza naturalistica, effettuata ai sensi del decreto legislativo n. 357/1997 e della valutazione di impatto ambientale

In base a quanto previsto dal DM 10 settembre 2010, l'individuazione della non idoneità dell'area é operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale **che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti**, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli esiti dell'istruttoria, da richiamare nell'atto di programmazione, dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate.

#### Istruttoria AREE INIDONEE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ALIMENTATI DA BIOMASSE

Sulla base della disamina condotta, si evidenziano come non idonei all'installazione i impianti a biogas e a biomassa, relativamente alle filiere dei biocombustibili ligneo-cellulosici e liquidi, distinguendo le seguenti tipologie di aree:

1. Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale;
2. Aree protette;
3. Aree agricole;
4. Aree in dissesto idraulico e idrogeologico.

#### 2. AREE SOTTOPOSTE A TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE

Sono di seguito richiamati i beni e gli ambiti territoriali sottoposti a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale, ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggio).

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	Descrizione incompatibilità	Reperibilità dei dati
1.12. Beni culturali art. 10 e 11 D.lgs. 42/2004 Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle	Sono idonei all'ubicazione di impianti alimentati da biomasse e biogas, per qualsiasi tipo di filiera e potenza le aree oggetto di tutela dei beni come individuati ai sensi degli artt. 10 e 11 D.lgs. 42/2004	Si presuppone la conservazione totale dell'integrità di tali beni, i quali quindi risultano incompatibili con l'installazione di qualunque	Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise

<p>regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.</p>		<p>tipologia degli impianti in oggetto. I beni culturali, infatti, non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad un uso non compatibile con il loro carattere storico artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.</p>	<p>PEAR(approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 “Carta dei vincoli archeologici e architettonici”.)</p>
<p>1.13. Beni paesaggistici aree individuate ai sensi dell'articolo 136, del d.lgs. 42/2004</p>	<p>Sono inidonee all'ubicazione di impianti alimentati da biomasse e biogas, per qualsiasi tipo di filiera e potenza le aree individuate ai sensi dell'articolo 136, del d.lgs. 42/2004, comma 1 lettera a) “cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali” e lettera b) “le ville, i giardini e i parchi non tutelate dalle disposizioni della Parte II del Codice che si distinguono per la loro bellezza non comune.”</p>	<p>Le zone considerate di notevole interesse pubblico presentano degli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale tali caratteri non sono riferibili solamente alle bellezze panoramiche ma all'articolazione del territorio nel suo complesso..</p>	<p>Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise</p> <p>Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni</p> <p>PEAR(approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 “Carta dei vincoli paesistici”.</p>
<p>Aree individuate da PTPAAV</p>	<p>Sono inidonee a tutte le taglie di impianto le aree individuate nei Piani Paesistici di area vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2. Dette aree sono cartografate negli elaborati “Carta della Trasformabilità” dei Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta.</p>	<p>Le aree a vincolo di conservazione A1 sono le aree a conservazione integrale, ove è possibile esclusivamente la realizzazione di opere di manutenzione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive e degli usi attuali compatibili, nonché interventi volti all'eliminazione di eventuali usi incompatibili, ovvero detrattori ambientali.</p> <p>Le aree soggette a vincolo A2 sono le aree a conservazione parziale, ove è possibile, la realizzazione di opere di manutenzione, di miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive, nonché interventi volti all'introduzione di nuovi usi che</p>	

			<p>Sono inidonee a tutte le taglie di impianto gli elementi (areali, lineari, puntuali) individuati di valore eccezionale dai Piani Territoriali Paesistici Ambientali (come cartografati nella "Carta della qualità del territorio e dei rischi").</p>	<p>non alterino dette caratteristiche, oltretutto interventi per l'eliminazione di eventuali usi incompatibili, ovvero detrattori ambientali</p>	<p>Gli elementi (areali, lineari, puntuali) di valore eccezionale riportati nel PTPAAV sono stati individuati in quanto hanno carattere di unicità, o rarità o di integrità</p>	<p>Vette e crinali montani e pedemontani</p>	<p>La realizzazione di impianti, intesa come trasformazione e artificializzazione, potrebbe compromettere i caratteri storico-identitari e percettivi dei paesaggi montani contrastando con gli obiettivi di connessione e conservazione degli elementi di naturalità e di miglioramento della qualità ambientale e percettiva dei paesaggi montani</p>	<p>Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni</p>
	<p>1.14. Tratturi</p>	<p>Sono inidonee le aree tratturali vincolate con Decreto del Ministero dei Beni culturali e ambientali del 15 giugno 1976, nonché la relativa fascia di rispetto di 50 mt, ove prevista dai PTPAAV.</p>	<p>I tratturi rappresentano la traccia materiale della civiltà che ne porta il nome, che, insieme al regime giuridico demaniale dei terreni interessati, testimonia una storia millenaria, legata a un'attività produttiva e ai modi con cui era organizzata, col sostegno, per finalità fiscali, dell'amministrazione regia.</p>	<p>Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni Regione Molise - Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile</p>				

## 2 AREE PROTETTE.

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	Descrizione incompatibilità'	Reperibilità dei dati
2.1 Aree protette nazionali e Aree protette regionali	Sono inidonee all'installazione le aree protette , sia individuate dalla normativa statale (parchi nazionali), sia dalla normativa regionale in quanto in contrasto con le finalità perseguite nell'istituzione delle stesse.(L.R. 22/2009).	Tra le finalità sottese all'istituzione delle aree protette, l'art. 1 della legge 394/1991 prevede "la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di percorsi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici". Del pari sono inidonei alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra i siti di importanza comunitaria ricompresi nella Rete Natura 2000, a causa della conseguente sottrazione di habitat naturali e seminaturali, delle interferenze ambientali e territoriali che potrebbero derivarne e della fragilità degli ecosistemi tutelati.	Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità' e sviluppo sostenibile
I.B.A. e ZPS	Sono inidonee all'installazione le aree I.B.A. e Z.P.S., così come regolamentato dalla L.R. 22/2009.		

## 5. AREE AGRICOLE

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	Descrizione incompatibilità'	Reperibilità dei dati
3.1. Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C..	Sono inidonee all'installazione i terreni effettivamente destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C.	In virtù della loro valenza al contempo agricola e paesaggistica, sono inidonei i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C.. I territori vocati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. sono individuati nei decreti ministeriali di approvazione dei disciplinari relativi ad ogni singolo prodotto. La verifica che le superfici proposte per la realizzazione degli impianti fotovoltaici siano effettivamente destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. è effettuata dai Servizi preposti del II Dipartimento della Regione Molise.	Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, Regione Molise  - Servizio economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese - sostegno al reddito e condizionalità biodiversità e sviluppo sostenibile
Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P.	Sono inidonee all'installazione i terreni effettivamente destinati alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P.	Nel caso in cui si verifici che i terreni classificati dai vigenti strumenti urbanistici destinazione d'uso agricola in cui si intende realizzare l'impianto rientrano nell'area geografica di produzione di prodotti a Denominazione di Origine e sono destinati a coltivazioni per la produzione di prodotti a Denominazione di Origine o di Prodotti Agroalimentari Tradizionali, questi sono da considerarsi inidonei.	

## 6. AREE IN DISSESTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

<p><b>4.1 Aree forestali</b>          Nell'ambito della superficie forestale, sono identificate come non idonee all'installazione di impianti a biomassa, relativamente alle filiere dei biocombustibili ligno-cellulosici, liquidi e del biogas, le seguenti aree</p>
<p><b>4.1.1. Popolamenti forestali per la raccolta dei semi (boschi da seme)</b>          Si tratta di aree strategiche per la conservazione delle risorse genetiche forestali e più in generale per la tutela della biodiversità in situ, nelle quali è possibile raccogliere frutti, semi o parti di piante da destinare alla produzione di materiale di moltiplicazione forestale certificato per rimboschimenti, arboricoltura da legno, rinaturalizzazione e sistemazione del territorio con tecniche di ingegneria naturalistica</p>
<p><b>4.1.2. Boschi oggetti di miglioramenti forestali realizzati con contributi pubblici</b>          In considerazione della strategicità degli interventi volti a migliorare le funzioni dei boschi, con particolare riferimento a quelle ambientali ed economiche, i boschi interessati da miglioramenti finanziati tramite l'attuazione di regolamenti comunitari sono idonei per l'intero periodo di obbligo di mantenimento dell'investimento così come individuato dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.</p>
<p><b>4.2 Aree in dissesto idraulico e idrogeologico</b>          Sono idonee alla realizzazione degli impianti in questione le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, di cui al seguente elenco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le aree caratterizzate da pericolosità da frana elevata o molto elevata (H3 o H4) dai PAI di riferimento, per le quali le Norme Tecniche di Attuazione interdicono la realizzazione di nuove opere;</li> <li>- le aree caratterizzate da pericolosità idraulica elevata o molto elevata nei PAI di riferimento, per le quali le Norme Tecniche di Attuazione interdicono la realizzazione di nuove opere;</li> <li>- le aree comprese all'interno della fascia fluviale, costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della piena di riferimento;</li> <li>- le aree caratterizzate da fenomenologie di frana attive o quiescenti;</li> <li>- le aree interessate da trasporto fluido e/o di massa, incanalato o meno (debris flowattivi o potenzialmente attivi, debris avalanches);</li> <li>- le aree soggette a valanghe..</li> </ul>

## 7. Sono inoltre idonee a seguito di valutazione

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	Descrizione incompatibilità'	Reperibilità dei dati
<p>aree del Piano regionale Integrato per la qualità dell'aria Molise</p>	<p>Per il risanamento della qualità dell'aria si pone molta attenzione all'utilizzo delle biomasse come combustibile rinnovabile poiché può avere un impatto negativo sulla qualità dell'aria, in particolare sulle emissioni di PM10. Inoltre, tali impianti sono responsabili di elevate emissioni anche di altri inquinanti,</p>	<p>Per quanto riguarda le aree di superamento dei valori limite per NO2 e PM10, le domande di autorizzazione di installazione o modifica di insediamenti produttivi ed infrastrutture si dovranno valutare con particolare attenzione agli effetti a breve e lungo termine delle nuove emissioni in atmosfera, perseguendo un bilancio ambientale positivo e fermo restando l'obbligo dell'applicazione della migliore tecnica e tecnologia disponibile ed, ove possibile, quella delle tecnologie</p>	<p>Reperibilità dei dati            Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità' e sviluppo sostenibile            ARPA</p>

	<p>quali COV e IPA. Pertanto, relativamente all'installazione di impianti per la produzione di energia alimentati a biomasse, sono da prevedere particolari misure per gli impianti situati nelle aree di superamento dei valori limite per NO2 e PM10.</p>	<p>emergenti. L'applicazione di questi criteri agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare da biomassa (solide e liquide) e da biogas evidenzia, come aspetto preponderante anche se non esaustivo, la necessità che questi impianti consentano una massimizzazione dello sfruttamento energetico della fonte rinnovabile utilizzata e quindi che siano caratterizzati da un assetto cogenerativo ad alto utilizzo della componente termica cogenerabile.</p> <p>Gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse o con biogas, siano caratterizzati, in particolare per quanto riguarda gli ossidi di azoto (NOx) ed il particolato fine (PM10), da fattori di emissione (grammi di inquinante emesso per kWh di energia prodotta) spesso più elevati rispetto a quelli relativi ai combustibili fossili normalmente utilizzati. Tale situazione delinea un potenziale conflitto tra le politiche di sviluppo dello sfruttamento di queste risorse rinnovabili e le strategie per il contenimento delle emissioni in atmosfera finalizzate al risanamento della qualità dell'aria. Tale conflitto può essere evitato solo mediante una scelta attenta delle tecnologie di conversione energetica e di abbattimento delle emissioni utilizzate, accompagnata da un inserimento di detti impianti in contesti idonei ad uno sfruttamento spinto del potenziale energetico della risorsa, con particolare attenzione alla parte termica.</p> <p>L'utilizzo della cogenerazione se da un lato risponde, in genere, all'applicazione della migliore tecnica disponibile sul fronte energetico, dall'altro si configura come la prima "mitigazione" disponibile sul fronte emissivo, in quanto lo sfruttamento del calore utile cogenerato consente di eliminare, totalmente o parzialmente, le emissioni in atmosfera generate da altri sistemi di combustione necessari in assenza dell'impianto cogenerativo.</p> <p>Il presente documento individua, i requisiti minimi, in termini di sfruttamento della cogenerazione, al di sotto dei quali il territorio in questione non si ritiene idoneo ad accogliere l'impianto in questione. Di seguito sono elencati i citati requisiti minimi:</p> <p>Fillera ligno-cellulosica - Rispetto di un valore di PES(*) &gt; 0 %</p>
--	---	--

		<p>Filiera biomassa liquida</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto di un valore di PES(*) &gt; 10 %</li> <li>- Rispetto di un valore di LT(“) &gt; 0,15</li> </ul> <p>Filiera biogas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto di un valore di PES(*) &gt; 0 %</li> <li>- Rispetto di un valore di LT(“) &gt; 0,15</li> <li>- Idonea copertura di tutte le vasche di stoccaggio dei prodotti in ingresso (ad es. liquami zootecnici) e in uscita (ad es. digestato) dall'impianto di produzione e valorizzazione energetica del biogas, con il recupero dei gas emessi anche dopo la fase di digestione in modo da minimizzare la massa dei gas emessi direttamente in atmosfera durante il ciclo.</li> </ul> <p>Resta comunque ferma l'applicazione delle norme nazionali e regionali vigenti ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera</p>
<p>Aree con elevato carico azotato (&gt; 50 kg/ha/a)</p>	<p>Sono idonee all'installazione i terreni effettivamente destinati alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P.</p>	<p>Le zone con eccesso di composti azotati, dovuti ad un elevato carico zootecnico o ad una non corretta gestione dei fertilizzanti di sintesi, rappresentano uno dei fattori di rischio di contaminazione delle risorse idriche. In considerazione del fatto che gli impianti per la produzione di biogas non determinano affatto una riduzione dell'azoto immesso nel digestore, le aree dove sussiste questo eccesso di composti azotati, espresso come superamento di 50 kg/ha/a in territori caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca, sono individuate come e aree non idonee all'installazione di questi impianti. E' comunque prevista la possibilità di ammettere nelle suddette aree l'installazione degli impianti a biogas nel rispetto di prescrizioni volte alla riduzione dell'impatto dei composti azotati sul territorio, sia attraverso gli opportuni strumenti tecnici e gestionali. Pertanto, nelle suddette zone è ammessa esclusivamente la localizzazione di impianti per la produzione di biogas che operino con materiale in ingresso prevalentemente costituito da effluente zootecnico e/o da scarti vegetali già prodotti nell'area (&gt; 50%) e che prevedano che l'azoto presente nel digestato in uscita dall'impianto, destinato all'utilizzazione agronomica nelle medesime zone vulnerabili, sia comunque inferiore o uguale all'azoto di origine zootecnica in ingresso all'impianto.</p>

Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui realizzati con finanziamento pubblico	Sono idonei i terreni irrigati con impianti realizzati con finanziamento pubblico	I terreni classificati dai vigenti strumenti urbanistici comunali a destinazione d'uso agricola, irrigati con impianti realizzati con finanziamento pubblico, sono idonei. Le informazioni circa l'individuazione dei terreni sono disponibili presso i Consorzi irrigui e presso i servizi preposti della II Dipartimento della Regione Molise	Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, Regione Molise- -Servizio economia del territorio, attivita' integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese - sostegno al reddito e condizionalità biodiversita' e sviluppo sostenibile
--	---	---	--

#### Are e di attenzione

Come *are e di attenzione* per tutte le tipologie di impianto gli areali così come individuati al comma 3 dell'art. 1 della L.R. 23/2014. In tali aree in sede di istruttoria, finalizzata al rilascio della autorizzazione, si dovrà fare particolare attenzione sotto il profilo:

-della documentazione da produrre a cura del proponente;

- della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi.

#### *Are e di attenzione di rilevanza paesaggistica*

Le aree di notevole interesse pubblico individuate con Decreti Ministeriali e ricadenti l di fuori dei PTPAAV, presentano generalmente notevoli estensioni areali tali da non escludere la presenza al loro interno di ambiti morfologicamente favorevoli ad accogliere impianti di diverse dimensioni e potenze in quanto già aree degradate, compromesse da attività antropiche o già destinate a scopi produttivi negli strumenti urbanistici vigenti. Tale tipologie di aree, in sede di istruttoria meritano particolare attenzione, sia sotto il profilo della documentazione da produrre a cura del proponente, sia sotto il profilo della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi. L'installazione di impianti sarà possibile ove sarà assicurato il mascheramento, la tutela della percezione visiva dei luoghi e garantendo la salvaguardia degli elementi di valore paesaggistico e storico-culturale che hanno determinato l'apposizione dei provvedimenti di tutela. A tal fine dovrà essere effettuata preventivamente una dettagliata analisi finalizzata all'individuazione della migliore collocazione, tale da non compromettere edifici o parti di edifici di valore storico ed elementi di particolare connotazione paesaggistica, privilegiando collocazioni non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

La progettazione degli impianti dovrà essere sempre corredata da una relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42

#### Reperibilità dei dati

Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise  
Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni  
PEAR(approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 "Carta dei vincoli paesistici".